SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 9 aprile 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 ottobre 2021.

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare l'art. 13 «Programma statistico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare gli articoli 14 e 50;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2017, n. 692, concernente il riordino delle norme relative all'«Anagrafe nazionale degli studenti»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 12, commi 107, lettera *h)*, e 109;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente «Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», e in particolare l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che incrementa il Fondo per il Sistema integrato zerosei di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e in cui si precisa che per l'anno 2021 una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2018;

Considerato che il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, adottato con la citata deliberazione del Consiglio dei ministri, aveva durata triennale con scadenza nel 2019;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 233, commi 1 e 2, che consentono di effettuare il riparto del Fondo di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 65 del 2017 afferente alle risorse dell'anno 2020 nelle more dell'adozione del Piano nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 65 del 2017;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2019 del su richiamato Fondo;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2020 del su richiamato Fondo;

Vista la nota prot. n. AOODGOSV 1177 del 20 gennaio 2021 di trasmissione alla Conferenza unificata delle schede di monitoraggio degli interventi posti in essere con le risorse delle annualità 2018 e 2019 e di riepilogo delle scadenze per l'invio delle stesse al Ministero da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto necessario adottare un nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione (d'ora in poi «Piano») nell'ambito di un arco temporale più ampio e funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici, con una durata quinquennale, al fine di proseguire le azioni volte a consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 65 del 2017, costituisce obiettivo strategico del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni «il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale»;

Tenuto conto che, secondo l'ultimo rapporto ISTAT del 27 ottobre 2020 denominato «Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019», risulta sussistente un ampio divario nell'offerta di servizi educativi tra Centro-nord e Mezzogiorno, registrandosi per l'anno scolastico 2018/2019 a livello nazionale una disponibilità di posti nei servizi educativi per la prima infanzia pari al 25,5 per cento dei potenziali utenti, mentre nel Sud è pari al 13,3 per cento e nelle Isole al 13,8 per cento;

Ritenuto, pertanto, di destinare a finalità perequative una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (d'ora in poi «Fondo») a decorrere dall'esercizio finanziario 2021;

Ritenuto di assegnare le predette risorse perequative alle regioni in cui sussiste un maggiore divario negativo rispetto alla media nazionale che rispettino i termini condivisi nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata per la trasmissione della programmazione regionale degli interventi e per la partecipazione al monitoraggio sulla spesa;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 4 dell'art. 12, del decreto legislativo n. 65 del 2017, il Ministero dell'istruzione provvede all'erogazione delle risorse del Fondo esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le regioni sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale;

Ritenuto di confermare per la durata del presente Piano la previsione di un cofinanziamento della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia a carico del bilancio regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato per ciascuna annualità di riparto del Fondo, secondo quanto già previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53;

Ritenuto che la programmazione regionale debba connettersi al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e che a tal fine appare necessario, per uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato nel territorio nazionale, che una quota parte di risorse assegnate a livello regionale sia destinata a specifiche azioni fatta salva la relativa attuazione delle stesse rimessa alle indicazioni presenti nelle programmazioni regionali;

Ritenuto che sia prioritario promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali e sostenere la qualificazione del personale educativo e docente attraverso iniziative formative da realizzarsi eventualmente in modo congiunto, anche in ragione della necessità di effettuare azioni di accompagnamento delle Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo n. 65 del 2017, in fase di definizione, e che a tale fine si ritiene congruo che le programmazioni regionali indirizzino di norma una quota non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale;

Tenuto conto della forte presenza del fenomeno degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia che, calcolato sull'intera popolazione residente di due anni e non solo su quella che compie tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di iscrizione, raggiunge nelle regioni del Sud Italia percentuali tra il 22,01 per cento e il 29,47 per cento (fonte: sistema informativo Ministero dell'istruzione - dati dell'anno scolastico 2019/2020), percentuale che risulterebbe decisamente più elevata se calcolata sui soli residenti di due anni nati tra gennaio e aprile;

Considerato che l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017 dispone che attraverso l'attuazione del Piano siano gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia e che, per raggiungere tale finalità, appare necessario che il Piano pluriennale rechi una specifica misura appositamente dedicata;

Tenuto conto della presenza più omogenea e diffusa sul territorio nazionale di scuole dell'infanzia statali e paritarie e della copertura delle suddette scuole nel territorio nazionale per una fascia che oscilla dall'87,81 per cento della popolazione residente tra i tre e i cinque anni (dato del Lazio a.s. 2019/2020 - fonte: sistema informativo Ministero dell'istruzione) al 95,60 per cento (dato dell'Umbria a.s. 2019/2020 - fonte sistema informativo Ministero dell'istruzione);

Ritenuto che, per contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia, appare efficace adottare una specifica misura volta al potenziamento delle sezioni primavera di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai bambini dai due ai tre anni, associate alle scuole dell'infanzia, in quanto la presenza più omogenea e diffusa delle scuole dell'infanzia in tutto il territorio nazionale garantisce la possibilità di copertura del servizio per i bambini della suddetta fascia di età nei territori privi di servizi educativi per l'infanzia, che, peraltro, corrispondono a quelli ove è maggiormente diffuso il fenomeno degli anticipi di iscrizione;

Tenuto conto che, al fine di una migliore integrazione delle strutture operanti sull'asse cronologico da zero a sei anni, appare opportuno favorire sul territorio nazionale la diffusione dei Poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017, anche in considerazione della naturale vocazione degli stessi alla ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio funzionale alla effettiva operatività di forme di coordinamento pedagogico territoriale;

Considerato che l'art. 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 prevede che le regioni, d'intesa con gli uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmino la costituzione di Poli per l'infanzia e che l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017, disciplinante il Piano di azione nazionale pluriennale, prevede quale specifico obiettivo del Piano anche il progressivo potenziamento delle sezioni primavera;

Ravvisata la necessità, per le ragioni sopra riportate, di promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia, il potenziamento e la stabilizzazione delle sezioni primavera, al fine di contrastare il fenomeno degli anticipi di iscrizione alle scuole dell'infanzia e che, a tal fine, le regioni o province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT, indirizzino di norma una quota non inferiore al 5 per cento del contributo annuale statale per interventi destinati al finanziamento di Poli per l'infanzia o di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole o inserite in Poli per l'infanzia;

Ritenuto di disciplinare attraverso specifico protocollo di intesa approvato dalla Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 281 del 1997 le modalità attraverso cui sono definiti i tempi di adeguamento dei sistemi informativi regionali al sistema informativo nazionale di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 65 del 2017, finanziato dall'art. 1, comma 969, della legge n. 178 del 2020;

Vista la nota prot. 32712 del 30 luglio 2021, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione ha trasmesso lo schema di deliberazione del Consiglio dei ministri, recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

Visto il verbale della seduta della Conferenza unificata dell'8 luglio 2021, repertorio atti n. 82/C.U., dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di deliberazione in esame;

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;Sulla proposta del Ministro dell'istruzione;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministro» e «Ministero», rispettivamente il Ministro dell'istruzione e il Ministero dell'istruzione;

b) «DGOSVI - MI», la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione;

c) «DGRUF - MI», la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione;

d) «DGEFID - MI», la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

e) «Legge n. 107 del 2015», la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

f) «Decreto legislativo», il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

g) «Sistema integrato», il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa dalla nascita sino ai sei anni;

h) «Piano», il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

i) «Fondo», il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

l) «Intesa», l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281;

m) «Protocollo di intesa», il protocollo approvato in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 281 del 1997 per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni e comuni con riferimento al Sistema integrato di educazione e di istruzione;

n) «Decreto di riparto», il decreto ministeriale di riparto del Fondo previsto dall'art. 4;

o) «Quota perequativa», la quota di risorse finanziarie destinata alle regioni e province autonome in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi disponibili, in applicazione del successivo art. 2, comma 3;

p) «Programmazione», la programmazione, di norma pluriennale, ad opera della regione o della provincia autonoma, degli interventi da finanziare, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comprensiva degli elementi da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento e corredata dalle schede riepilogative afferenti alle risorse delle singole annualità (allegato *A)*;

q) «sezione primavera», il servizio educativo per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;

r) «USR», l'ufficio scolastico regionale;

s) «Tavolo», il Tavolo paritetico composto da rappresentanti della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale.

Art. 2.

Finalità e durata del Piano di azione nazionale pluriennale

1. È adottato il Piano di azione nazionale pluriennale che definisce, per il quinquennio 2021-2025, la finalizzazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.

2. L'adozione del Piano è volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato di cui all'art. 4 del decreto legislativo e dei principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo.

3. Per promuovere un riequilibrio territoriale dell'accessibilità a livello nazionale ai servizi educativi per l'infanzia, a decorrere dal riparto delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2021 una quota non inferiore al 20 per cento del Fondo denominata «quota perequativa» è assegnata alle regioni e province autonome in cui sussiste un maggiore divario negativo rispetto alla media nazionale dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni. Le risorse destinate a finalità perequative sono assegnate alle regioni secondo le disposizioni di cui all'art. 7.

4. L'allegato D alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante ed essenziale, reca gli indicatori desunti dal rapporto annuale ISTAT «Offerta di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia anno scolastico 2018/2019» del 27 ottobre 2020 e i dati ministeriali relativi agli iscritti alle scuole dell'infanzia statali e paritarie nell'anno scolastico 2019/2020 per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici.

Art. 3.

Definizione degli interventi

1. Il Piano, nella sua articolazione quinquennale, prevede interventi, ciascuno riconducibile a una o più delle seguenti tipologie:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione regionale di cui all'art. 5, perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera *e)*, e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del Sistema integrato sul territorio nazionale, ciascuna regione e provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* - formazione e coordinamenti pedagogici territoriali - da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera *b)* e *c)* le regioni o province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT, assegnano di norma una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo del contributo annuale statale per interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* e *b)* destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote anche le risorse afferenti al cofinanziamento regionale di cui all'art. 6.

4. Con il decreto di riparto possono essere fissati annualmente dei limiti alle risorse da destinare agli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* nell'ambito delle programmazioni regionali, in considerazione degli altri

canali di finanziamento dedicati a spese per interventi in materia di edilizia previsti dalla normativa vigente o da future disposizioni.

5. Per garantire l'efficacia degli interventi la programmazione regionale deve prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione non inferiore a euro 1.000,00.

6. Le risorse erogate rivenienti a seguito della completa attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai comuni per finanziare ulteriori interventi, in ogni caso coerenti con le finalità del Piano, nel rispetto della normativa giuscontabile vigente. Dette risorse e i relativi interventi sono oggetto di monitoraggio ai sensi dell'art. 8.

Art. 4.

Riparto del Fondo

1. Al fine di assicurare liquidità funzionale alla gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno 2021, con intesa in Conferenza unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021, una quota parte del Fondo, corrispondente a euro 264.000.000,00, è ripartita tra le regioni e province autonome in misura corrispondente alla Tabella 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53. Le risorse sono successivamente erogate dalla DGRUF-MI in favore degli enti locali, avendo a riferimento i beneficiari e gli importi delle programmazioni regionali o dei decreti dipartimentali sostitutivi relativi alle risorse dell'esercizio finanziario 2020, conformi alle previsioni del decreto ministeriale n. 53/2020, salvo diversa comunicazione da parte della regione a DGOSVI-MI entro il termine perentorio del 10 agosto 2021 attraverso l'invio di un diverso elenco di comuni beneficiari, in forma singola o associata, completo del relativo numero di conto di Tesoreria e dell'importo assegnato (allegato A0 - Programmazione prima quota 2021).

2. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021 è definito il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome delle restanti risorse relative all'anno 2021, pari a euro 43.500.000,00, e delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022 e 2023, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo e della quota di cofinanziamento regionale.

3. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il mese di febbraio 2023 è definito il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2024 e 2025, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo e della quota di cofinanziamento regionale.

4. L'intesa di cui ai commi 2 e 3 reca, per ciascuna annualità di riparto del Fondo, i seguenti elementi:

a) termini e modalità di trasmissione al Ministero da parte delle regioni e delle province autonome della programmazione e della scheda riepilogativa (allegato *A)* di cui all'art. 5, nonché della scheda di monitoraggio di cui all'art. 8 (allegato *B)*;

b) individuazione delle regioni alle quali assegnare la quota perequativa ai sensi dell'art. 7.

5. I decreti di riparto del Fondo sono adottati dal Ministro in conformità alle intese raggiunte previste dai commi precedenti. A decorrere dall'anno 2022 i decreti di riparto sono adottati nel mese di gennaio.

Art. 5.

Programmazione regionale

1. Le regioni e le province autonome adottano, previa consultazione delle ANCI regionali, la programmazione, di norma pluriennale, degli interventi di cui all'art. 3 nei limiti delle risorse di cui al decreto di riparto del Fondo e all'intesa, assolvendo all'onere di cofinanziamento regionale previsto dall'art. 6.

2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati, rispetto all'annualità delle risorse:

a) il comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;

b) l'importo del finanziamento diviso tra quota statale e quota comunale destinata allo specifico intervento;

c) la tipologia di cui all'art. 3, comma 1;

d) la finalità perseguita di cui all'art. 3, comma 2;

e) i comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'art. 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste;

f) la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'art. 6.

3. La programmazione è corredata dalla compilazione delle schede riepilogative annuali di cui all'allegato A, utili ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recanti le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo.

4. Entro il 30 novembre 2021 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, con un'unica comunicazione, la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e le schede riepilogative annuali di cui al comma 3 (allegato *A)*, per le risorse relative agli esercizi finanziari 2021 (quota parte relativa al riparto di euro 43.500.000,00), 2022 e 2023 afferenti all'intesa di cui all'art. 4, comma 2. Per ogni annualità è compilata la relativa scheda riepilogativa che potrà essere eventualmente sostituita successivamente, nel rispetto del termine perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse. Per le regioni destinatarie della quota perequativa, il mancato invio entro il 30 novembre 2022 della programmazione afferente alle risorse relative agli esercizi finanziari 2021 e 2022 comporta la decadenza delle relative quote perequative,

mentre il mancato invio della programmazione entro il 30 novembre 2023 comporta la decadenza della quota perequativa afferente all'esercizio finanziario 2023; relativamente all'esercizio finanziario 2021 la decadenza non riguarda la quota perequativa assegnata nelle modalità di cui all'art. 4, comma 1.

5. Entro il 30 novembre 2023 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero, con un'unica comunicazione, la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e la scheda riepilogativa di cui al comma 3 (allegato *A)*, per le risorse relative agli esercizi finanziari 2024 e 2025 afferenti all'intesa di cui all'art. 4, comma 3. Per ogni annualità è compilata la relativa scheda riepilogativa che potrà essere eventualmente sostituita successivamente, nel rispetto del termine perentorio fissato dal decreto di riparto cui afferiscono le risorse. Per le regioni destinatarie della quota perequativa il mancato invio della programmazione entro il 30 novembre 2024 comporta la decadenza della quota perequativa relativa alle risorse degli esercizi finanziari 2024 e 2025.

6. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto, acquisita la programmazione della relativa annualità, le risorse presenti nelle disponibilità del bilancio sono erogate dal Ministero direttamente ai comuni, in forma singola o associata.

7. Ferma restando la decadenza dalla quota perequativa di cui ai commi 4 e 5, nel caso in cui non sia pervenuta la programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 entro la chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre), la DGRUF - MI dispone la conservazione delle risorse non programmate informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla regione interessata, al Tavolo di cui all'art. 11 e alla Conferenza Unificata e per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo. Le risorse conservate nel conto dei residui sono assegnate alla medesima regione unitamente a quelle relative al riparto del Fondo per l'esercizio finanziario immediatamente successivo. L'erogazione delle risorse è comunque sospesa fino alla trasmissione della programmazione completa di tutti i suoi elementi, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.

8. Le programmazioni comprendenti gli importi di più annualità contengono la compilazione delle schede riepilogative di cui all'allegato A distinte per ciascuna annualità, con analitica indicazione di ciò che si intende finanziare con le risorse dell'annualità corrente e ciò che si intende finanziare con le risorse delle annualità precedenti. Resta fermo l'obbligo di assolvere agli oneri di monitoraggio nelle tempistiche previste per le singole annualità e il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.

9. Al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno di vigenza del presente Piano trova applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 5.

Art. 6.

Cofinanziamento regionale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

2. Le regioni e le province autonome finanziano, con risorse proprie o comunitarie, la programmazione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato attraverso il decreto di riparto per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*.

3. La previsione del cofinanziamento regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assegnate dallo Stato è condizione essenziale per accedere al finanziamento annuale. Nella programmazione delle risorse residuali relative all'esercizio finanziario 2021 le regioni e le province autonome esplicitano la quota di cofinanziamento di cui al presente articolo per l'intero importo assegnato per l'esercizio finanziario 2021.

4. Nel caso in cui entro la chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non sia pervenuta al Ministero la documentazione da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale nella quota prevista al comma 2, le risorse sono riassegnate alla regione per l'annualità successiva, fermo restando l'obbligo del cofinanziamento nella percentuale prevista e sull'intero importo del finanziamento statale assegnato. La DGRUF - MI provvede a richiedere al Ministro dell'economia e delle finanze la conservazione delle risorse informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla regione, al Tavolo e alla Conferenza unificata e per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo, fermo restando il termine di conservazione dei residui corrispondente a tre anni a decorrere dall'anno di provenienza delle risorse.

5. Le risorse che al termine dell'esercizio finanziario dell'ultimo anno di vigenza del presente Piano risultino complessivamente non erogate saranno conservate nel bilancio sulla base delle vigenti disposizioni in materia contabile. La DGRUF - MI adotta i provvedimenti attuativi, informando la DGOSVI - MI per la successiva comunicazione alla Conferenza unificata e per la redazione della relazione conclusiva al Parlamento.

Art. 7.

Finanziamento con finalità perequativa

1. Le risorse corrispondenti alla quota perequativa sono erogate alle regioni individuate con il decreto di riparto previa acquisizione della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e della relativa scheda riepilogativa annuale di cui al comma 3 dell'art. 5.

2. Il mancato invio entro i termini previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, ultimi periodi, della programmazione comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e della relativa scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo determina la decadenza dall'assegnazione della relativa quota perequativa. Le risorse corrispondenti alla quota perequativa oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'annualità successiva, tra le altre regioni individuate dal medesimo decreto di riparto che non sono incorse nella decadenza della quota. Acquisite le programmazioni, su richiesta della DGOSVI - MI, la DGRUF - MI adotta il decreto direttoriale con il quale sono erogate le risorse finanziarie ai comuni delle regioni beneficiarie della quota perequativa ripartita e, nel caso in cui le suddette risorse risultino andate in perenzione, mette in atto ogni azione volta a richiederne la reiscrizione in bilancio al fine di poterle impegnare ed erogare.

Art. 8.

Monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi

1. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo nazionale di cui all'art. 10, anche ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, le regioni e le province autonome, acquisiti i dati forniti dai comuni in forma singola o associata, trasmettono al Ministero la scheda di monitoraggio corrispondente all'allegato B nei termini fissati nei commi 4, 5, 6, 7, 8 del presente articolo. La scheda di monitoraggio regionale è da intendersi correttamente compilata decorsi trenta giorni dall'acquisizione della stessa senza che siano stati formulati rilievi dalla DGOSVI - MI. La Cabina di regia di cui all'art. 9 può apportare nel corso del periodo di vigenza del presente Piano modifiche alla suddetta scheda.

2. Nel caso di mancato invio al Ministero della scheda di monitoraggio o di non corretta compilazione della stessa entro il termine fissato nel decreto di riparto, la DGOSVI - MI, con apposita nota, invita le regioni inadempienti a provvedere all'invio della scheda di monitoraggio, informando anche il Tavolo, con l'avvertimento che fino all'acquisizione della scheda di monitoraggio correttamente compilata sarà sospesa l'erogazione delle risorse afferenti all'annualità successiva distribuite con il relativo decreto di riparto. La DGOSVI - MI comunica la mancata trasmissione della scheda di monitoraggio e la conseguente sospensione dell'erogazione delle risorse alla Conferenza unificata e lo rappresenta nell'ambito della redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo.

3. La valutazione sulla realizzazione degli interventi attuati dai comuni con l'utilizzo del Fondo statale e del cofinanziamento regionale, e la coerenza degli stessi con la programmazione regionale spetta alle regioni e alle province autonome, secondo criteri e modalità autonomamente definiti, essendo le stesse responsabili dell'attività di programmazione delle risorse.

4. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2018 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 settembre 2021 come previsto dal decreto ministeriale 19 dicembre 2019, n. 1160.

5. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2019 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 settembre 2022.

6. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse 2020 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 agosto 2023 come previsto dall'art. 4, comma 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53.

7. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti all'esercizio finanziario 2021 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30 agosto 2024. La scheda di monitoraggio per l'impiego delle risorse 2021 è unica e comprende le risorse ripartite con i decreti di riparto che recepiscono le intese di cui all'art. 4, commi 1 e 2.

8. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 avviene attraverso l'invio alla DGOSVI - MI della relativa scheda rispettivamente entro il 30 agosto 2025, 2026, 2027, 2028.

9. Per i suddetti riparti e relativi monitoraggi trovano applicazione le previsioni di cui al comma 2. La partecipazione ai monitoraggi è condizione per accedere al riparto delle risorse delle annualità successive.

10. La DGOSVI - MI può effettuare in qualsiasi momento verifiche a campione sull'utilizzo delle risorse da parte dei comuni e sugli interventi attivati dagli stessi in relazione agli obiettivi e alle tipologie di intervento previsti dal decreto legislativo, anche avvalendosi della collaborazione degli USR.

Art. 9.

Cabina di regia

1. È costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia si riunisce almeno una volta l'anno.

2. La Cabina di regia è costituita con decreto del Ministro, è presieduta da un rappresentante del Ministero ed è composta da quattro rappresentanti designati dal medesimo Ministero, scelti tra la DGOSVI, DGEFID e DGRUF, e quattro rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 10 del decreto legislativo è componente di diritto della Cabina di regia.

3. Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano di azione nazionale, la Cabina di regia ha il compito di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni delle regioni e delle province autonome al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all'art. 4 del decreto legislativo.

4. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Art. 10.

Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. In attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo, secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per assicurare lo scambio di dati e informazioni tra Ministero, regioni, province autonome ed enti locali è attivato il sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia cui aderiscono obbligatoriamente i servizi educativi autorizzati dagli enti locali corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo.

2. L'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione si compone del sistema informativo nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, dell'Anagrafe nazionale degli studenti, nella parte afferente alla scuola dell'infanzia, e dell'Anagrafe delle scuole dell'infanzia statali e paritarie, cui afferisce la rilevazione obbligatoria prevista dal Piano statistico nazionale.

3. Su proposta del Ministero, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 281 del 1997, il protocollo di intesa che definisce le modalità di funzionamento del sistema informativo di cui al comma 1, i presupposti per il corretto trattamento dei dati personali, le eventuali forme di raccordo con l'Anagrafe nazionale degli studenti, con l'Anagrafe delle scuole dell'infanzia di cui al comma 2, con i sistemi informativi regionali e i relativi tempi di adeguamento degli stessi al sistema nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 969, della legge n. 178 del 2020.

Art. 11.

Tavolo paritetico regionale di coordinamento delle attività del Piano

1. Con decreto del direttore generale dell'USR è istituito un Tavolo paritetico di confronto fra regione, comuni e Ministero (d'ora in poi «Tavolo»), con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del Piano nel relativo territorio. Il Tavolo svolge compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche regionali afferenti al sistema integrato zerosei, con particolare riferimento al processo di costruzione degli atti programmatori riguardanti l'impiego delle risorse regionali del Fondo. Il Tavolo è composto da rappresentanti della regione, dell'USR e dell'ANCI regionale.

2. Il decreto di istituzione del Tavolo dispone la prima convocazione dello stesso per l'insediamento entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1. Nella riunione di insediamento i componenti del Tavolo individuano un presidente, il quale convoca e coordina i lavori. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte l'anno.

3. Nell'ambito dei lavori, il Tavolo può essere integrato da rappresentanti degli enti locali o altre istituzioni interessate nell'attuazione del Piano.

4. Il Tavolo può rappresentare alla DGOSVI-MI criticità relative alla predisposizione della programmazione.

5. Ai componenti del Tavolo e a coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori dello stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Piano si applicano a valere sui riparti del Fondo per le annualità dal 2021 al 2025. Per le annualità precedenti trovano applicazione le disposizioni dei relativi decreti di riparto del Fondo.

La presente delibera è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 706

Allegato A0: programmazione prima quota 2021

Allegato A: scheda riepilogativa della programmazione regionale

Allegato B: scheda di monitoraggio

Allegato C: nota metodologica per la compilazione delle schede

Allegato D: indicatori ISTAT servizi educativi per l'infanzia anno educativo 2018/2019 e dati del Ministero dell'istruzione scuole dell'infanzia statali e paritarie anno scolastico 2019/2020 per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici

ALLEGATO *A0*

PROGRAMMAZIONE PRIMA QUOTA 2021

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione e.f. 2021 - prima quota			
PROGRAMMAZIONE REGIONE ______________________________			
D.G.R. n.-------- del ---------			
Stanziamento previsto dal Piano di riparto del Fondo 0-6 prima quota			
Programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia (in €)			
Programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia (in % rispetto allo stanziamento statale)			
Priorità di intervento		**SI**	**NO**
A	interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche		
B	finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione		
C	interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali		

ALLEGATO *A*

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione e.f. ------	
PROGRAMMAZIONE REGIONE ___________________________________	
D.G.R. n.-------- del ---------	
Stanziamento previsto per la regione dal D.M. recante il Piano di riparto del Fondo 0-6	
Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia - cofinanziamento (in euro)	
Risorse regionali per il finanziamento dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia - cofinanziamento (in % rispetto allo stanziamento statale) - **minimo 25%**	
Quota parte destinata al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia (in euro) - **di norma minimo 5% dell'importo statale (finanziabile con quota statale e/o quota regionale) per regioni/prov. aut. con copertura inferiore alla media ***	

Priorità di intervento			importo programmato con utilizzo fondo statale (in €)	importo programmato con utilizzo fondo statale (in % sul totale del fondo statale 0-6)	importo programmato da cofinanziamento regionale (in €)	importo programmato da cofinanziamento regionale (in % sul totale della programmazione regionale)		
A	interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche		€	%	€	%		
Interventi dei Comuni finanziabili in base alla programmazione regionale	**A1**	Nuove costruzioni adibite a servizi educativi			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	A2	Restauro, risanamento, messa in sicurezza in strutture per servizi educativi			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	A3	Nuove costruzioni adibite a scuole dell'infanzia			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	A4	Restauro, risanamento, messa in sicurezza in strutture per scuole dell'infanzia			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	A5	Riqualificazione arredi per servizi educativi			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	A6	Riqualificazione arredi per scuole infanzia paritarie			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	A7	Riqualificazione arredi per scuole infanzia statali			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	A8	Investimenti in strutture (edifici e arredi) per poli per l'infanzia			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
B	finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione		€	%	€	%		
Interventi dei Comuni finanziabili in base alla programmazione regionale	**B1**	Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari) a gestione diretta			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B2	Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari) privati in appalto o in convenzione			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B3	Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi a gestione diretta			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B4	Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi in appalto o in convenzione			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B5	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie comunali			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B6	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B7	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B8	Supporto a sezioni primavera già funzionanti			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B9	Attivazione nuove sezioni primavera (sezioni non finanziate con accordi USR_Regioni)			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	B10	Supporto alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati, anche per i costi aggiuntivi dovuti all'emergenza epidemiologica, non corrispondente alle voci precedenti della tipologia B			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
C	interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali **NOTA BENE: di norma MINIMO 5% dell'importo statale (finanziabile con quota statale e/o quota regionale)**		€	%	€	%		
Interventi dei Comuni finanziabili in base alla programmazione regionale	**C1**	Realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico per i servizi e/o per le scuole dell'infanzia			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	C2	Corsi di formazione per personale dei servizi educativi			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	C3	Corsi di formazione per personale docente di scuole dell'infanzia			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
	C4	Corsi di formazione congiunti per personale dei servizi educativi e per personale docente di scuole dell'infanzia			SI'	NO	Numero di comuni coinvolti	
			N.B. la somma degli importi indicati nelle caselle H10-H19-H30 deve corrispondere al totale del fondo statale	N.B. la somma delle percentuali indicate nelle caselle I10-I19-I30 deve corrispondere a 100	N.B. la somma degli importi indicati nelle caswlle J10-J19-J30 deve corrispondere al totale del cofinanziamento regionale	N.B. la somma delle percentuali indicate nelle caselle K10-K19-K30 deve corrispondere a 100		

***per le Regioni o Province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT**

INTERVENTI DEI COMUNI BENEFICIARI REGIONE ______________________________

COMUNE	PROVINCIA	CODICE CONTO TESORERIA UNICA	TIPOLOGIA DI INTERVENTO (A/B/C - vedi legenda a piè pagina) (è possibile indicare più lettere, in relazione alle priorità individuate dalla programmazione regionale)	COMUNE INTERESSATO DA INTERVENTI LEGATI ALLA QUOTA VINCOLATA PER IL FINANZIAMENTO DI SEZIONI PRIMAVERA E/O POLI PER L'INFANZIA (crocettare in caso positivo)	COMUNE INTERSSATO DA INTERVENTI LEGATI ALLA QUOTA VINCOLATA PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE E/O AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO (crocettare in caso positivo)	FINALITA' PERSEGUITA (A/B/C/D/E - vedi legenda a piè pagina) (è possibile indicare più lettere)	QUOTA COMUNALE DESTINATA ALLO SPECIFICO INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO STATALE FONDO 0-6 ASSEGNATO AL COMUNE (importo minimo € 1.000,00)	importo STATALE dedicato a finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia	importo REGIONALE dedicato a finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia	importo STATALE dedicato a finanziamento formazione del personale docente/educativo e/o al coordinamento pedagogico	importo REGIONALE dedicato a finanziamento formazione del personale docente/educativo e/o al coordinamento pedagogico
						IMPORTO COMPLESSIVO:		attenzione a non superare lo stanziamento assegnato dal decreto di riparto				

LEGENDA	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	
TIPOLOGIA A	interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche
TIPOLOGIA B	finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione
TIPOLOGIA C	interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui articolo 1, comma 124, della Legge n. 107 del 2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali

FINALITA' PERSEGUITA	
A	consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a gestione pubblica e privata convenzionata, di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'articolo 9 del medesimo Decreto legislativo, ove prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati
B	stabilizzare e potenziare gradualmente le Sezioni Primavera, di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia
C	ampliare e sostenere la rete dei servizi per i bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo
D	riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo
E	sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107 del 2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali

OBIETTIVI DI RISULTATO PERSEGUITI CON LE RISORSE DEL FONDO

OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	DATI AL 31.12.2018 (servizi educativi) E AL 31.12.2019 (scuole dell'infanzia)*	DATI ATTESI AL 31.12.2022**
Progressivo consolidamento, ampliamento, nonché accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale (d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1. lett. a)	Percentuale di copertura dei servizi educativi (n. posti per 100 bambini) - (ISTAT tav. 1.9)		
Graduale diffusione a livello territoriale dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, in forma singola o associata (d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. b)	Percentuale di comuni coperti da servizi per la prima infanzia - (ISTAT tav. 1.6)		
Generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età (d.lgs. 65/2017, art. 4, c. 1, lett. c)	Percentuale di copertura del servizio rispetto alla popolazione con età compresa tra 3 e 5 anni (frequentanti rispetto alla popolazione)		
Graduale superamento degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria	Percentuale di anticipatari sui residenti di due anni		

*Per il dato fare riferimento all'allegato D

**Per le risorse finanziarie e.f. 2021 indicare i dati attesi al 31.12.2022
Per le risorse finanziarie e.f. 2022 indicare i dati attesi al 31.12.2023
Per le risorse finanziarie e.f. 2023 indicare i dati attesi al 31.12.2024
Per le risorse finanziarie e.f. 2024 indicare i dati attesi al 31.12.2025
Per le risorse finanziarie e.f. 2025 indicare i dati attesi al 31.12.2026

ALLEGATO *B*

SCHEDA DI MONITORAGGIO

SCHEDA DI MONITORAGGIO RISORSE FONDO 0-6 ANNO ____________________ - REGIONE ______________________________

Tipologia interventi	Dettaglio interventi		Programmazione - Piano di riparto risorse STATALI Fondo 0-6	PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	MONITORAGGIO FINANZIARIO									MONITORAGGIO QUANTITATIVO			
					a	b	c	d	e	e1	e2	f	g				
							(a+b)					(c-e)	[a- (e1 + e2)]				
					Risorse assegnate dal MI	Finanziamento della Regione	Risorse complessive assegnate ai Comuni	Concorso da parte dei Comuni al finanziamento dello specifico intervento ai sensi dell'art. 8 c. 4 D.lgs. 65/2017	Totale risorse impegnate dai Comuni alla data del 30 luglio dell'anno di monitoraggio	di cui derivanti dal finanziamento MI per la realizzazione dell'intervento progettato e previsto dalla programmazione regionale	di cui derivanti dal finanziamento MI per l'impiego di *economie* (afferenti alle risorse del medesimo e.f.) in ulteriori attività previste dalla programmazione regionale (art. 3 c. 6 Piano nazionale pluriennale)	Totale risorse assegnate ma non ancora impegnate dai Comuni	di cui derivanti dal finanziamento MI	Numero di interventi previsti in sede di programmazione	Numero di interventi realizzati	Numero di interventi in corso di realizzazione	Numero comuni coinvolti
A	A1	Nuove costruzioni adibite a servizi educativi															
	A2	Restauro, risanamento, messa in sicurezza in strutture per servizi educativi															
	A3	Nuove costruzioni adibite a scuole dell'infanzia															
	A4	Restauro, risanamento, messa in sicurezza in strutture per scuole dell'infanzia															
	A5	Riqualificazione arredi per servizi educativi															
	A6	Riqualificazione arredi per scuole infanzia paritarie															
	A7	Riqualificazione arredi per scuole infanzia statali															
	A8	Investimenti in strutture (edifici e arredi) per poli per l'infanzia															
B	B1	Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari) a gestione diretta															
	B2	Ampliamento dei servizi educativi (posti e/o orari) privati in appalto o in convenzione															
	B3	Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi a gestione diretta															
	B4	Riduzione rette a carico delle famiglie per i servizi educativi in appalto o in convenzione															
	B5	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie comunali															
	B6	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie a gestione privata															
	B7	Interventi a favore delle scuole dell'infanzia statali															
	B8	Supporto a sezioni primavera già funzionanti															
	B9	Attivazione nuove sezioni primavera (sezioni non finanziate con accordi USR_Regioni)															
	B10	Supporto alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati, anche per i costi aggiuntivi dovuti all'emergenza epidemiologica, non corrispondente alle voci precedenti della tipologia B															
C	C1	Realizzazione/potenziamento del coordinamento pedagogico per i servizi e/o per le scuole dell'infanzia															
	C2	Corsi di formazione per personale dei servizi educativi															
	C3	Corsi di formazione per personale docente di scuole dell'infanzia															
	C4	Corsi di formazione congiunti per personale dei servizi educativi e per personale docente di scuole dell'infanzia															
		TOTALE															

Numero complessivo dei Comuni che hanno impegnato tutte le risorse assegnate:

Numero complessivo dei Comuni che hanno impegnato parzialmente le risorse assegnate:

Breve relazione illustrativa e sintentiche annotazioni:

ALLEGATO *C*

NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

a) NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

FOGLIO 1 "Programmazione regionale"

Riga 2: inserire l'esercizio finanziario di riferimento

Riga 3: inserire la Regione

Riga 4: inserire il numero e la data della Delibera della Giunta Regionale recante la programmazione

Riga 5: inserire l'importo esatto assegnato con il Decreto Ministeriale recante il Piano di riparto (risorse statali)

Riga 6: inserire in valore assoluto i fondi regionali programmati per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia (cosiddetto "cofinanziamento regionale" – art. 6 Piano pluriennale). *Non ricadono nell'ambito del cofinanziamento le spese per il personale direttamente assunto dai soggetti gestori pubblici o privati convenzionati.*

Riga 7: calcolare in percentuale il valore dello stanziamento di fondi regionali rispetto al fondo statale (*min. 25%)*

Riga 8: inserire la quota parte delle risorse destinata al finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia *(per le Regioni o Province autonome che hanno una copertura dei posti nei servizi educativi dell'infanzia, rispetto alla popolazione residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo rapporto ISTAT l'importo di norma non è inferiore al 5% delle risorse statali ed è finanziabile con risorse statali o relative al cofinanziamento regionale– art. 3 c. 3 Piano pluriennale)*

Riga 10: inserire in valore assoluto e in percentuale gli importi dello stanziamento statale (caselle H10 – I10) e di quello regionale (J10 – K10) programmati sugli interventi di tipologia A (edilizia)

Righe 11-18: indicare, apponendo le crocette sulle voci SÌ/NO, le tipologie di interventi di edilizia programmati e il numero dei Comuni coinvolti. Se uno stesso Comune è coinvolto in più tipologie, riportarlo in ciascuna riga.

Righe 19-29: procedere come sopra relativamente agli interventi di tipologia B (spese di gestione)

Righe 30-34: procedere come sopra relativamente agli interventi di tipologia C (formazione e coordinamento pedagogico). *N.B. Le risorse programmate sugli interventi di tipologia C di norma non possono inferiori al 5% dell'intero importo assegnato con decreto ministeriale di riparto; per il raggiungimento della quota possono essere utilizzate anche risorse afferenti al cofinanziamento regionale (art. 3 c. 3 Piano pluriennale).*

***N.B.** La somma degli importi in euro indicati nelle caselle H10-H19-H30 deve corrispondere all'importo complessivo assegnato dal Ministero nel decreto di riparto; la somma delle relative percentuali indicate nelle caselle I10-I19-I30 deve corrispondere al 100%.*
La somma degli importi in euro indicati nelle caselle J10-J19-J30 deve corrispondere all'importo complessivo del cofinanziamento regionale; la somma delle relative percentuali indicate nelle caselle K10-K19-K30 deve corrispondere al 100%.

FOGLIO 2 "Interventi Comuni beneficiari"

Per ciascun Comune (in forma singola o associata) vanno riportati:

Colonna C: il numero di conto di Tesoreria Unica

Colonna D: la/e tipologia/e di intervento programmata/e (vedi legenda riportata in fondo al foglio)

Colonna E: l'indicazione (attraverso l'apposizione di una crocetta) se il Comune è tra quelli interessati ad interventi legati alla quota vincolata del 5% per il finanziamento delle sezioni primavera e/o dei Poli per l'infanzia

Colonna F: l'indicazione (attraverso l'apposizione di una crocetta) se il Comune è tra quelli interessati ad interventi legati alla quota vincolata del 5% per il finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale docente/educativo

Colonna G: la/e finalità perseguita/e dagli interventi programmati (vedi legenda riportata in fondo al foglio)

Colonna H: la quota di risorse stanziate dal Comune per lo specifico intervento finanziato con le risorse statali (art. 8 c. 4 d.lgs. 65/2017)

Colonna I: l'importo complessivo del finanziamento statale che la Regione assegna a ciascun Comune e che il Ministero dell'istruzione provvederà ad erogare direttamente al Comune.
ATTENZIONE: l'importo assegnato a ciascun Comune non può essere inferiore a € 1.000,00 (art. 3 c. 4 Piano pluriennale.
N.B.: l'importo complessivo non deve superare lo stanziamento assegnato alla Regione dal decreto ministeriale di riparto (*prestare attenzione agli arrotondamenti sui centesimi praticati dalle formule di calcolo di Excel)*

Colonna J: l'indicazione della quota parte del finanziamento statale dedicata al finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia *(se per quel Comune è stata crocettata la colonna E)*

Colonna K: l'indicazione della quota parte del finanziamento regionale dedicata al finanziamento di sezioni primavera e/o Poli per l'infanzia (se per quel Comune è stata crocettata la colonna E)

Colonna L: l'indicazione della quota parte del finanziamento statale dedicata al finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale educativo/docente *(se per quel Comune è stata crocettata la colonna F)*

Colonna M: l'indicazione della quota parte del finanziamento regionale dedicata al finanziamento del coordinamento pedagogico e/o della formazione in servizio del personale educativo/docente *(se per quel Comune è stata crocettata la colonna F)*

FOGLIO 3 "Obiettivi di risultato"

Per ciascuno dei 4 obiettivi indicati inserire:

- i dati relativi alla propria Regione al 31.12.2018 per i servizi educativi, al 31.12.2019 per la scuola dell'infanzia desumendoli dall'ALLEGATO D (colonne C-D-G-J)
- i valori attesi sul medesimo obiettivo alla data del 31/12 dell'anno successivo *(viene quindi richiesta la definizione di un traguardo da raggiungere attraverso l'impiego delle risorse assegnate dalle Stato e stanziate dalla Regione e dai Comuni).* Ad esempio, per le risorse finanziarie e.f. 2021 indicare i valori attesi al 31.12.2022, per le risorse finanziarie e.f. 2022 indicare i valori attesi al 31.12.2023, per le risorse finanziarie e.f. 2023 indicare i valori attesi al 31.12.2024 ecc.

b) NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO

Riga 2: inserire l'esercizio finanziario di riferimento e la Regione

Per ciascuna tipologia di intervento (A= edilizia; B= gestione; C= formazione e coordinamento pedagogico) inserire:

Colonna D: le risorse statali programmate nell'anno di riferimento

Colonna E: le risorse regionali programmate nell'anno di riferimento

In "**monitoraggio finanziario**" per ciascuna tipologia di azione specifica (es. A1= Nuove costruzioni adibite a servizi educativi, A2= Restauro, risanamento, messa in sicurezza in strutture per servizi educativi ecc.) indicare:

a: la quota parte di risorse statali programmata

b: la quota parte di risorse regionali programmata

c: il totale di risorse (statale + regionale) programmate (sommare a+b)

d: la quota parte di risorse stanziate dal Comune sullo specifico intervento ai sensi dell'art. 8 comma 4 del d.lgs. 65/2017

e: il totale delle risorse (statali + regionali + comunali) IMPEGNATE alla data del 30 luglio dell'anno in cui si effettua il monitoraggio

e1: del totale delle risorse impegnate, la quota parte derivante dal finanziamento statale impegnata sull'azione programmata

e2: del totale delle risorse impegnate, la quota parte del finanziamento statale eventualmente derivata da economie (es. parte di risorse inizialmente programmate sull'azione A1 risultanti come economie a seguito di gara d'appalto reinvestite in azione B2 – N.B. Si fa sempre riferimento alle assegnazioni relative al medesimo e.f. – art. 3 c. 6 Piano pluriennale)

f: le risorse di provenienza statale e regionale NON IMPEGNATE alla data del 30 luglio dell'anno in cui si effettua il monitoraggio

g: la quota parte delle risorse NON IMPEGNATE derivante dal finanziamento statale

In "**monitoraggio quantitativo**" inserire per ciascuna tipologia di azione specifica:

colonna O: il numero di interventi previsti in sede di programmazione

colonna P: il numero di interventi effettivamente realizzati (conclusi)

colonna Q: il numero di interventi iniziati ma non ancora conclusi

colonna R: il numero di Comuni coinvolti (contare ciascun Comune una volta sola, anche se coinvolto in più interventi dettagliati afferenti al medesimo tipo (es. tre nuove costruzioni adibite a servizi educativi – intervento dettagliato A1 – il Comune si conta una sola volta anche se sono tre le nuove costruzioni; se, invece, il medesimo Comune, oltre alla costruzione di uno o più servizi educativi - A1 -, impiega risorse nella riqualificazione degli arredi - A 5 -, occorre conteggiarlo sia nella voce A1 sia nella voce A5)

Riga 31: inserire il numero di Comuni che hanno impegnato tutte le risorse assegnate (il Comune va contato una sola volta anche se ha realizzato più tipologie di intervento – il Comune conteggiato nella riga 31 non può essere conteggiato nella riga 32)

Riga 32: inserire il numero di Comuni che hanno impegnato parzialmente le risorse assegnate (il Comune va contato una sola volta anche se ha realizzato più tipologie di intervento - il Comune conteggiato nella riga 32 non può essere conteggiato nella riga 31)

Riga 33: inserire una breve relazione illustrativa ed eventuali sintetiche annotazioni aggiuntive

ALLEGATO *D*

INDICATORI ISTAT SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/2019 E DATI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI E PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivo - d.lgs. 65/2017		**art. 4, c. 1, lett. a)**	**art. 4, c. 1, lett. b)**			**art. 4, c. 1, lett. c)**			**art. 14, cc. 1 e 2**
REGIONE	popolazione 0-2 all'1.1.2019 (fonte: ISTAT)	percentuale copertura servizi educativi (n. posti per 100 bambini) (fonte: Rapporto ISTAT 27 ottobre 2020 tav. 1.9)	percentuale di comuni coperti da servizi per la prima infanzia (fonte: Rapporto ISTAT 27 ottobre 2020 tav. 1.6)	popolazione 3-5 all'1.1 2020 (fonte: ISTAT)	numero iscritti di 3-4-5 anni alle scuole dell'infanzia statali e paritarie a.s. 2019/2020 N.B. sono esclusi gli anticipatari (fonte: Rilevazioni sulle scuole - Dati Generali)	percentuale iscritti rispetto a popolazione residente 3-4-5 anni (calcolata su dati ISTAT e MI)	popolazione residente di 2 anni all'1.1.2020 (fonte: ISTAT)	numero alunni anticipatari a.s. 2019/2020 (fonte: Rilevazioni sulle scuole - Dati Generali)	percentuale di anticipatari sui residenti di due anni (calcolata su dati ISTAT e MI)
Piemonte	91.226	28,6	34,7	99.067	93.189	94,07%	30.833	4.049	13,13%
Valle d'Aosta	2.733	45,7	100,0	2.962	2.810	94,87%	888	63	7,09%
Liguria	28.281	31,3	51,3	30.986	29.175	94,16%	9.674	1.327	13,72%
Lombardia	236.096	30,0	80,5	254.609	232.279	91,23%	79.620	7.489	9,41%
Prov. aut. Bolzano	16.204	*26,8*	*non disp.*	16.751	15.622	93,26%	5.440	474	8,71%
Prov. aut. Trento	13.636	*38,4*	*93,2*	14.559	13.757	94,49%	4.584	341	7,44%
Veneto	109.796	29,1	73,0	118.043	109.296	92,59%	36.931	5.201	14,08%
Friuli Venezia Giulia	24.522	32,6	99,1	26.573	24.853	93,53%	8.229	1.052	12,78%
Emilia-Romagna	100.897	39,2	89,4	109.304	99.654	91,17%	33.739	2.312	6,85%
Toscana	77.362	36,3	86,5	83.794	78.682	93,90%	26.112	2.512	9,62%
Umbria	18.034	42,7	55,4	19.654	18.790	95,60%	5.992	1.027	17,14%
Marche	32.114	28,7	48,5	35.442	33.556	94,68%	10.706	1.419	13,25%
Lazio	130.624	31,4	36,0	143.884	126.351	87,81%	44.307	4.258	9,61%
Abruzzo	28.062	23,0	56,1	30.356	28.895	95,19%	9.436	2.077	22,01%
Molise	5.984	22,8	45,6	6.294	5.798	92,12%	2.079	459	22,08%
Campania	146.061	9,4	74,7	150.633	139.051	92,31%	49.346	12.265	24,86%
Puglia	88.474	16,8	78,3	93.986	88.113	93,75%	29.647	6.580	22,19%
Basilicata	11.522	16,7	34,4	12.009	11.291	94,02%	3.898	945	24,24%
Calabria	45.904	11,0	19,1	47.597	44.075	92,60%	15.345	4.522	29,47%
Sicilia	120.489	10,0	40,5	125.464	114.206	91,03%	40.502	8.067	19,92%
Sardegna	29.545	29,3	23,3	32.642	31.072	95,19%	10.006	1.885	18,84%
ITALIA	1.357.566	25,5	59,6	1.454.609	1.340.515	92,16%	457.314	68.324	14,94%

22A02228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 marzo 2022.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 13871 del 23 febbraio 2022, che ha disposto per il 28 febbraio 2022 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 13871 del 23 febbraio 2022 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2022, emessi con decreto n. 13871 del 23 febbraio 2022, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari a -0,484%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,248.

Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato è pari a 100,000.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,982% e a 0,514%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A02276

DECRETO 29 marzo 2022.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2022 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: FRANCO

22A02215

DECRETO 29 marzo 2022.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l'anno 2022.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2022 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: FRANCO

22A02216

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2022.

Formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e, in particolare, l'art. 22, comma 1, lettera *b)*, recante «Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali», l'art. 23, comma 2, recante «Disciplina del personale abilitato» e l'art. 24 recante «Veterinario designato»;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2021, recante la disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ed in particolare l'art. 6, comma 2;

Sentito il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, istituito con decreto 24 febbraio 2016 del Ministro della salute e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, l'art. 47 concernente le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il documento di lavoro del 19 - 20 febbraio 2014, redatto dal Gruppo di esperti incaricato dalla Commissione dell'UE di elaborare un quadro comune sull'istruzione e sulla formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'impiego e nella cura degli animali destinati o utilizzati a fini di sperimentazione scientifica, per soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva 2010/63/UE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto direttoriale individua, ai sensi dell'art. 5, comma 2, dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale 5 agosto 2021 (di seguito D.M.):

a) i criteri e la procedura di accreditamento dei corsi di formazione;

b) il numero di crediti necessari per l'assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo;

c) le modalità di gestione del libretto delle competenze;

d) le modalità di riconoscimento dei crediti E.C.M. per l'assolvimento dello sviluppo professionale continuo del veterinario designato;

e) le modalità di inserimento in VETINFO dei titoli di formazione e degli attestati di sviluppo professionale continuo del veterinario designato, del responsabile del progetto di ricerca, del responsabile del benessere e della cura degli animali e del membro scientifico.

Art. 2.

Crediti formativi

1. L'unità di misura base della formazione e dell'attività di sviluppo professionale continuo è il credito formativo professionalizzante (c.f.p.), pari ad un'ora di attività didattica e un'ora di studio individuale.

2. Le tabelle di cui all'allegato 1 del presente decreto direttoriale stabiliscono i c.f.p. di ogni percorso formativo e il monte ore minimo dei moduli di base, specifici e supplementari per la formazione del personale da adibire alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del D.M. e dei soggetti da adibire ai compiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* e *b)* del D.M.

3. Il personale che completa la formazione minima prevista dalle tabelle dell'allegato 1 consegue l'attestato di formazione utile allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.M.

4. Il personale di cui al precedente comma per eseguire procedure che non sono contemplate nella formazione minima deve integrare detta formazione con ulteriori moduli formativi supplementari richiesti per la specifica procedura.

5. Il personale da adibire alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, *c)* e *d)* del D.M. da esercitare su primati non umani, cani e gatti, anche in considerazione di quanto previsto all'art. 8 del decreto legislativo n. 26/2014, deve completare i moduli pratici durante un tirocinio presso gli stabilimenti autorizzati all'utilizzo di tali specie affiancando, nel corso di un progetto autorizzato, il personale ivi coinvolto per un periodo di almeno tre mesi sotto la supervisione del responsabile del benessere e della cura degli animali e del veterinario designato degli stabilimenti autorizzati e comunque finché non siano state certificate le competenze richieste da registrare nel libretto delle competenze.

6. Il personale da adibire alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* del D.M. e ai compiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* e *b)* del D.M. da esercitare su primati non umani, cani e gatti, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 8, del decreto legislativo n. 26/2014, deve completare i moduli pratici presso gli stabilimenti autorizzati all'utilizzo di tali specie affiancando, nel corso di un progetto autorizzato, il personale ivi coinvolto per un periodo di almeno un mese sotto la supervisione del responsabile del benessere e della cura degli animali e del veterinario designato dello stabilimento autorizzato e comunque finché non siano state certificate le competenze richieste, acclarate mediante il rilascio, da parte dell'organismo preposto al benessere degli animali presso il quale l'affiancamento è stato eseguito, di un attestato di formazione pratica.

7. I crediti relativi al corso di formazione sono riconosciuti all'esito positivo della verifica finale dell'apprendimento.

8. I crediti relativi ai corsi di formazione effettuati presso un altro Stato membro e ivi accreditati dalle rispettive autorità competenti possono essere riconosciuti dal

Ministero della salute dietro presentazione di un'istanza da cui si evinca il possesso dell'attestato di formazione e il programma del corso frequentato.

9. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. non è richiesto l'assolvimento dell'obbligo formativo per il membro scientifico.

Art. 3.

Criteri e procedura di accreditamento dei corsi di formazione

1. Il Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari - sulla base delle istanze presentate su modello di cui all'allegato 2 del presente decreto direttoriale dagli enti di formazione, così come definiti dall'art. 2, lettera *e)* del D.M., accredita i corsi di formazione e i corsi per lo sviluppo professionale continuo.

2. Il Ministero della salute rilascia l'accreditamento sulla base dell'esame della documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

3. Il Ministero della salute, qualora l'istanza sia incompleta, può richiedere le opportune integrazioni e chiarimenti. Ogni richiesta sospende il termine di cui al precedente comma fino alla risposta dell'ente di formazione. La mancata risposta entro il termine di trenta giorni determina la decadenza dell'istanza di accreditamento.

4. Gli enti di formazione possono richiedere l'accreditamento di un corso anche limitatamente ad un singolo modulo di cui all'allegato 1 del D.M.

5. L'accreditamento ha una validità non superiore a tre anni. L'ente di formazione deve comunicare al Ministero della salute, prima dell'effettuazione del corso, le date di svolgimento di ogni edizione.

6. In caso di modifiche sostanziali nelle edizioni del corso già accreditato concernenti il programma, le modalità di svolgimento e i nominativi dei docenti, l'ente di formazione deve darne comunicazione al Ministero della salute che ne verifica la rispondenza ai requisiti stabiliti.

7. Il Ministero della salute si riserva di verificare che i corsi di formazione vengano erogati in conformità all'accreditamento effettuato.

Art. 4.

Crediti per lo sviluppo professionale continuo

1. Il riferimento temporale per lo sviluppo professionale continuo è il triennio. In tale periodo è necessario acquisire un numero di c.f.p. pari almeno ad un terzo di quelli stabiliti per la formazione minima della propria funzione o compito. È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo con un limite massimo della metà di quelli obbligatori per il periodo di riferimento.

2. È valida, ai fini dell'acquisizione dei c.f.p. per lo sviluppo professionale continuo, la partecipazione a ciascuno dei moduli di base, specifici e supplementari propri del percorso formativo della funzione o del compito che si ricopre.

3. I moduli supplementari specifici per funzione effettuati ai fini dello sviluppo professionale continuo sono riconosciuti ai fini della formazione solo previo superamento della verifica finale dell'apprendimento.

4. L'obbligo di sviluppo professionale continuo per il personale da adibire alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.M. decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'acquisizione dell'attestato di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *q)* del D.M.

5. L'obbligo di sviluppo professionale continuo per il personale che svolge le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.M. e per gli addetti ai compiti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale, rientranti nella disciplina transitoria ai sensi dell'art. 8, del D.M. decorre dal 1° gennaio 2023.

6. L'obbligo di sviluppo professionale continuo per il membro scientifico decorre dal 1° gennaio 2023.

Art. 5.

Libretto delle competenze

1. L'organismo preposto al benessere degli animali provvede alla compilazione del libretto delle competenze registrando le attività formative documentate svolte dal personale adibito alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, *c)* e *d)* del D.M. sulla base del modulo di cui all'allegato 3 del presente decreto.

2. Il libretto è conservato dal competente organismo preposto al benessere degli animali.

Art. 6.

Veterinario designato e crediti E.C.M.

1. I crediti E.C.M. eventualmente acquisiti dal veterinario designato durante il triennio di cui all'art. 4 del presente decreto possono essere riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo, dietro presentazione di un'istanza di riconoscimento formulata sulla base del modulo di cui all'allegato 4.

2. Ai fini del presente decreto i crediti E.C.M. acquisiti sono riconosciuti in una percentuale calcolata in base alla sovrapponibilità dei contenuti dei corsi frequentati per il conseguimento dei crediti E.C.M. a quelli dei moduli di cui all'allegato 1 previsti per il veterinario designato.

Art. 7.

Inserimento dati su VETINFO

1. Il veterinario designato, il responsabile del progetto di ricerca, il responsabile del benessere e della cura degli animali e il membro scientifico compilano i rispettivi moduli di cui all'allegato 5 e li mettono a disposizione dell'organismo preposto al benessere degli animali.

2. Se un soggetto svolge più compiti differenti deve compilare il modulo per ognuno dei compiti svolti.

3. L'organismo preposto al benessere degli animali, accedendo alla BDN mediante il proprio *account*, inserisce i dati nell'apposita sezione di VETINFO - Banca dati nazionale sperimentazione animale del Ministero della salute.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2022

Il direttore generale: LECCHINI

ALLEGATO *1*

FUNZIONE A		
Modulo	Materia	**Formazione minima per la funzione A** **22 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP)** **[44 ore di cui 22 ore di attività didattica frontale, 22 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite nei corsi di formazione]**
1	Legislazione nazionale	**3 CFP**
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	**2 CFP**
3.1	Biologia appropriata di base - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
3.2	Biologia appropriata di base e adeguata - specifico per specie (pratica). Il modulo si ripete per ogni specie.	**2 CFP per ogni specie**
4	Cura, salute e gestione degli animali - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
5	Riconoscimento del dolore, della sofferenza e del distress - specifico per specie	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
6.1	Metodi umanitari di soppressione (teoria)	**2 CFP**
7	Procedure minimamente invasive senza anestesia - specifico per specie (teoria)	**2 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
8	Procedure minimamente invasive senza anestesia - specifico per specie (pratica)	**2 CFP per ogni specie**

-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**2 ore** **La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.**
		Ulteriori moduli formativi supplementari per la funzione A
6.2	Metodi umanitari di soppressione (pratica)	**2 CFP per ogni specie**
10	Concezione di procedure e progetti (livello 1)	**2 CFP**
20	Anestesia per procedure minori (modulo propedeutico al modulo 21)	**3 CFP**
21	Anestesia avanzata per procedure chirurgiche o prolungate (modulo propedeutico al modulo 22)	**2 CFP**
22	Principi di chirurgia	**4 CFP**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**1 o 2 ore sulla base del contenuto dei moduli**

FUNZIONE B		
Modulo	Materia	**Formazione minima per la funzione B** **24 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP)** **[48 ore di cui 24 ore di attività didattica frontale, 24 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite]**
1	Legislazione nazionale	**3 CFP**
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	**2 CFP**
3.1	Biologia appropriata di base - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
4	Cura, salute e gestione degli animali - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
5	Riconoscimento del dolore, della sofferenza e del distress - specifico per specie	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
6.1	Metodi umanitari di soppressione (teoria)	**2 CFP**
7	Procedure minimamente invasive senza anestesia - specifico per specie (teoria)	**2 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
9	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 2)	**2 CFP**
10	Concezione di procedure e progetti (livello 1)	**2 CFP**
11	Concezione di procedure e progetti (livello 2)	**2 CFP**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**2 ore**
		La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.

		Ulteriori moduli formativi supplementari per la funzione B
20	Anestesia per procedure minori (modulo propedeutico al modulo 21)	**3 CFP**
21	Anestesia avanzata per procedure chirurgiche o prolungate (modulo propedeutico al modulo 22)	**2 CFP**
22	Principi di chirurgia	**4 CFP**
50	Introduzione nell'ambiente locale (stabilimento) delle persone che svolgono ruoli specifici nell'ambito di applicazione della normativa	**2 CFP**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**1 o 2 ore sulla base del contenuto dei moduli**

FUNZIONE C		
Modulo	Materia	**Formazione minima per la funzione C** **18 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP)** **[36 ore di cui 18 ore di attività didattica frontale, 18 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite]**
1	Legislazione nazionale	**3 CFP**
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	**2 CFP**
3.1	Biologia appropriata di base - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
3.2	Biologia appropriata di base e adeguata - specifico per specie (pratica). Il modulo si ripete per ogni specie.	**2 CFP per ogni specie**
4	Cura, salute e gestione degli animali - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
5	Riconoscimento del dolore, della sofferenza e del distress - specifico per specie	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
6.1	Metodi umanitari di soppressione (teoria)	**2 CFP**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**2 ore** **La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.**
		Ulteriori moduli formativi supplementari funzione C
6.2	Metodi umanitari di soppressione (pratica)	**2 CFP per ogni specie**
23	Procedure avanzate di allevamento, cura e arricchimento degli animali	**6 CFP**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**1 o 2 ore sulla base del contenuto dei moduli**

FUNZIONE D		
Modulo	Materia	**Formazione minima per la funzione D** **20 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP)** **[40 ore di cui 20 ore di attività didattica frontale, 20 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite]**
1	Legislazione nazionale	**3 CFP**
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	**2 CFP**
3.1	Biologia appropriata di base - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
3.2	Biologia appropriata di base e adeguata - specifico per specie (pratica). Il modulo si ripete per ogni specie.	**2 CFP per ogni specie**
4	Cura, salute e gestione degli animali - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
5	Riconoscimento del dolore, della sofferenza e del distress - specifico per specie	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
6.1	Metodi umanitari di soppressione (teoria)	**2 CFP**
6.2	Metodi umanitari di soppressione (pratica)	**2 CFP per ogni specie**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**2 ore** **La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.**

FUNZIONE D - bis		
Modulo	Materia	**Formazione alternativa a sé stante per chi svolge unicamente la funzione D** **20 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP)** **[40 ore di cui 20 ore di attività didattica frontale, 20 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite]**
4	Cura, salute e gestione degli animali - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
5	Riconoscimento del dolore, della sofferenza e del distress - specifico per specie	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
6.3	Metodi umani di soppressione	**14 CFP (+ 2 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**2 ore** **La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.**

COMPITO VD		
Modulo	Materia	**Formazione minima per il compito di VD** **32 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP)** **[64 ore di cui 32 ore di attività didattica frontale, 32 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite]**
1	Legislazione nazionale	**3 CFP**
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	**2 CFP**
9	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 2)	**2 CFP**
10	Concezione di procedure e progetti (livello 1)	**2 CFP**
24	Veterinario Designato	**15 CFP**
25	Valutatore del progetto	**4 CFP**
50	Introduzione nell'ambiente locale (stabilimento) delle persone che svolgono ruoli specifici nell'ambito di applicazione della normativa	**2 CFP**
51	Fornitura e recupero delle informazioni	**2 CFP**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**2 ore** **La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.**

COMPITO RBA		
Modulo	Materia	**Formazione minima per il compito di RBA** **32 Crediti Formativi Professionalizzanti (CFP)** **[64 ore di cui 32 ore di attività didattica frontale, 32 ore di studio individuale + 2 ore per la verifica delle competenze acquisite]**
1	Legislazione nazionale	**3 CFP**
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	**2 CFP**
3.1	Biologia appropriata di base - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 CFP per ogni specie aggiuntiva)**
4	Cura, salute e gestione degli animali - specifico per specie (teoria)	**3 CFP (+ 1 per ogni specie aggiuntiva)**
5	Riconoscimento del dolore, della sofferenza e del distress - specifico per specie	**3 CFP (+ 1 per ogni specie aggiuntiva)**
6.1	Metodi umanitari di soppressione (teoria)	**2 CFP**
9	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 2)	**2 CFP**
23	Procedure avanzate di allevamento, cura e arricchimento degli animali	**6 CFP**
25	Valutatore del progetto	**4 CFP**
50	Introduzione nell'ambiente locale (stabilimento) delle persone che svolgono ruoli specifici nell'ambito di applicazione della normativa	**2 CFP**
51	Fornitura e recupero delle informazioni	**2 CFP**
-	**VALUTAZIONE FINALE DELL'APPRENDIMENTO**	**2 ore** **La valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle ore di studio individuale.**

COMPITO MS		
Modulo	Materia	**Moduli afferenti allo sviluppo professionale continuo del MS** **Per l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo il Membro scientifico deve acquisire un numero di CFP pari almeno a 5 CFP nel triennio formativo**
1	Legislazione nazionale	**3 CFP**
2	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 1)	**2 CFP**
9	Etica, benessere degli animali e Tre R (livello 2)	**2 CFP**
25	Valutatore del progetto	**4 CFP**
50	Introduzione nell'ambiente locale (stabilimento) delle persone che svolgono ruoli specifici nell'ambito di applicazione della normativa	**2 CFP**
51	Fornitura e recupero delle informazioni	**2 CFP**

ALLEGATO *2*

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO CORSO DI FORMAZIONE e DI SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO

Da inviare a:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari – ufficio 6
E-mail: sanita.animale@sanita.it
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

DATI dell'ente di formazione

► denominazione:
natura giuridica:
sede legale (cod. post. città, via, civico):
partita iva:
legale rappresentante:
n. di accreditamento ECM:

► titolo dell'evento:

►Coordinatore o responsabile del corso (figura obbligatoria):

► Comitato tecnico-scientifico / collegio dei docenti:

► Finanziamenti di terzi:

► Attività formativa che intende organizzare (indicare personale a cui è indirizzato il corso) e se è evento formativo o di sviluppo professionale continuo:

► Specie o gruppi di specie animali interessati:

► Moduli previsti con durata e crediti:

► che si terrà in modalità:

- o Presenza
- o Remoto
- o Mista

► eventuali precedenti accreditamenti richiesti e relative risposte ottenute:

►Luogo:
►Data:
►Durata complessiva (in ore) di ciascun modulo:
►Numero (min. e max.) di partecipanti:

- o Evento gratuito
- o Evento a pagamento quota di partecipazione: €

► segreteria organizzativa:
contatto sig.:
Tel:
pec:
e-mail:

Il richiedente fornisce le seguenti informazioni:
1 – coerenza dei temi trattati con i moduli formativi dell'Allegato 1 del D.M. 5 agosto 2021:

2 – tipologia di materiale didattico:

3 – metodologie didattiche adottate (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale):

4 – partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti):

5 – informazioni sull'utilizzo (e relative autorizzazioni) di animali:

6 – descrizione delle strutture che ospiteranno il corso:

7 – modalità di valutazione dell'apprendimento, sia qualora si tratti di attività in presenza o a distanza sia qualora si tratti di attività teoriche o pratiche (specificare ad es.: verifica scritta o orale, definizione dei criteri di superamento):

8 – rapporto numerico tra discenti e docenti, sia per i moduli teorici sia per quelli pratici:

9 – elaborazione di un questionario di gradimento dell'attività formativa da parte dei discenti:

10 – rilascio dell'attestato di avvenuta formazione almeno in italiano e in inglese per favorire la libera circolazione del personale tra gli Stati membri. Il certificato dovrebbe indicare a titolo informativo i contenuti dei moduli formativi, i crediti formativi riconosciuti e la valutazione ottenuta nella verifica finale dell'apprendimento ove prevista:

11 – modalità di conservazione dei dati. L'organizzatore del corso deve conservare per 10 anni le registrazioni relative ai partecipanti, i risultati delle prove di valutazione e i questionari di gradimento del corso e mettere i dati a disposizione delle autorità competenti su loro richiesta:

12 – modalità di rilevamento presenze:

c h i e d e

l'accreditamento dell'attività formativa sopra specificata.
In caso di accoglimento della richiesta, l'ente promotore si impegna:
♦ ad inviare entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività formativa una breve relazione sullo svolgimento della stessa e i nominativi del personale idoneo;

♦ a rilasciare l'attestato di formazione il quale dovrà contenere il numero di crediti formativi riconosciuti e la dicitura "Attività formativa accreditata dal Ministero della salute - Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari".

Si allegano:
1) programma integrale dell'attività formativa con indicazione dei temi trattati e del nome dei docenti/relatori intervenuti;
2) curricula vitae docenti/relatori e degli eventuali supplenti, con riferimento alle esperienze e competenze specifiche in relazione alla natura dell'attività formativa.

Lì, Firma del coordinatore/responsabile del corso

ALLEGATO *3*

"LIBRETTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE ADIBITO ALLE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. A), C) E D) DEL D.M. 5 AGOSTO 2021"

NOME:

COGNOME:

ANNO DI NASCITA:

C.F.:

TITOLO DI STUDIO:

FUNZIONE:

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 8, c. 1, del D.M.): ☐ Sì ☐ NO

Se è stato selezionato il "No", inserire i riferimenti del corso di formazione effettuato:

OPBA COMPETENTE:

STABILIMENTI E NUMERO DI AUTORIZZAZIONE:

ENTE:

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE:

RBA:

VETERINARIO DESIGNATO:

RESPONSABILE DIRETTO/TUTOR:

DATA ESITO DEL TIROCINIO (art. 7, c. 3 del D.M. 5 agosto 2021):

DATA INIZIO ATTIVITA':

SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO	**CORSO (titolo dell'evento)**	**CORSO (titolo dell'evento)**	**CORSO (titolo dell'evento)**	**CORSO (titolo dell'evento)**
ENTE ORGANIZZAORE				
MODULO FREQUENTATO				
N. DI CREDITI ACQUISITI				
DATA				

ATTIVITA' FORMATIVE ULTERIORI RISPETTO AL D.M. 5 AGOSTO 2021

	FORMAZIONE	**COMPETENZE ACQUISITE**
CONTENUTO		
TUTOR/DOCENTE		
DATA EROGAZIONE		
DATA VERIFICA (ESITO)		
FIRMA DEL RBA		
EVENTUALE FIRMA DEL TUTOR		
FIRMA DEL LAVORATORE		

ALLEGATO *4*

Istanza di riconoscimento dei crediti E.C.M.

Il sottoscritto ____

nato a ________________________ il ______________________________________

residente in __________________________________ prov. ______________________________

Via _____________________________________ c.a.p. __________________________________

C.F. ____ mail ______________________

Tel.______________________________ pec: ____

in qualità di veterinario designato presso l'OPBA di

____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci,

richiede

Il riconoscimento ai fini dello sviluppo professionale continuo ai sensi del D.M. 5 agosto 2021 dei crediti E.C.M. conseguiti attraverso la partecipazione al corso organizzato dal provider …………………………….. accreditamento n.:………………………………………… dal titolo ………………………………………… e tenutosi a ………………………………….. dal …………. al ………………., avente come obiettivo formativo …………………………………….

A tal fine si allega:

1) programma del corso da cui si possono desumere le ore di durata degli interventi;
2) attestato di acquisizione dei crediti;
3) carta d'identità.

In fede,

Luogo e data Firma

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

ALLEGATO 5

MEMBRO SCIENTIFICO

Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 5 agosto 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 47)

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________ il ______________________

residente in ____________________ prov. ________

Via ______________________ c.a.p. ____________

C.F. ____________________________ mail ________

Tel.____________________ pec: __________________

in qualità di membro scientifico presso l'OPBA di ______________________________

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA DI

aver conseguito il titolo di ______________________________

presso la Facoltà di ______________________________

dell'Università degli Studi di ______________________________

in data ______________________________;

aver ottenuto i seguenti c.f.p. per l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo partecipando ai seguenti corsi:

1) (nome del corso, data di conseguimento dei crediti, organizzatore, n. di crediti acquisiti)

2)

3)

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'OPBA competente qualsiasi situazione che dovesse invalidare la presente dichiarazione e a permettere il trattamento dei dati all'OPBA che dovrà inserire la presente autocertificazione sul portale VETINFO - Banca Dati Nazionale Sperimentazione Animale del Ministero della salute e inserire i dati nell'apposito form elettronico.

In fede,

Luogo e data Firma

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

RESPONSABILE DEL BENESSERE ANIMALE

Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 5 agosto 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 47)

Il sottoscritto ______________________________

nato a ____________ il ____________

residente in ____________ prov. ____________

Via ____________ c.a.p. ____________

C.F. ____________ mail ____________

Tel.____________ pec: ____________

in qualità di Responsabile del benessere animale presso l'OPBA di

____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA DI

aver conseguito il titolo di ____________

presso la Facoltà di ____________

dell'Università degli Studi di ____________

in data ____________ ;

☐ Rientrare nella disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 3 del D.M. 5 agosto 2021 avendo ricoperto il ruolo di responsabile di benessere animale o di veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo, per almeno 30 mesi nell'arco dei 5 anni antecedenti il 23 settembre 2021, anche non continuativamente.

☐ Non rientrare nella disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 3 del D.M. 5 agosto 2021

Se si è selezionato "Non rientrare" scegliere una delle seguenti opzioni:

☐ Rientrare nella disciplina di cui all'art. 8, comma 5 del D.M. 5 agosto 2021 in quanto ha svolto il compito di responsabile del benessere animale o di veterinario designato per almeno 6 mesi, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 23 settembre 2021, anche non continuativamente, ed entro il termine di 18 mesi, decorrenti dal 23 settembre 2021 aver effettuato l'iscrizione al seguente corso universitario di terzo ciclo:

Inserire i riferimenti del corso universitario di terzo ciclo (data di iscrizione, tipologia di corso universitario: ____

____

☐ Non rientrare nella disciplina di cui all'art. 8, comma 5 e quindi dichiaro di essere in possesso del:

1) titolo di studio universitario di terzo ciclo: ______________________

presso la Facoltà di:______________________________

dell'Università degli studi di: ______________________

rilasciato da:______________________________

conseguito in data: ______________________________

2) attestato di formazione rilasciato dall' ente di formazione: ______________________per la partecipazione e superamento del corso (nome del corso, luogo e data di conseguimento dei crediti):______________________________

______________________________;

aver ottenuto i seguenti c.f.p. per l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo partecipando ai seguenti corsi:

1) (nome, data conseguimento dei crediti, organizzatore, n. di crediti acquisiti)

2)

3)

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'OPBA competente qualsiasi situazione che dovesse invalidare la presente dichiarazione e a permettere il trattamento dei dati all'OPBA che dovrà inserire la presente autocertificazione sul portale VETINFO - Banca Dati Nazionale Sperimentazione Animale del Ministero della salute e inserire i dati nell'apposito form elettronico.

In fede,

Luogo e data Firma

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA

Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 5 agosto 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 47)

Il sottoscritto ____

nato a __________________ il ______________________________

residente in ________________________ prov. ____________________

Via __________________________ c.a.p. ________________________

C.F. __________________________________ mail ________________

Tel.______________________ pec: _____________________________

in qualità di Responsabile del progetto di ricerca presso l'OPBA di ____

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA DI

aver conseguito il titolo di ______________________________________

presso la Facoltà di ______________________________________

dell'Università degli Studi di ______________________________________

in data ____

☐ Rientrare nella disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 4 del D.M. 5 agosto 2021 avendo ricoperto il ruolo di responsabile del progetto di ricerca per almeno 18 mesi nell'arco dei 5 anni antecedenti il 23 settembre 2021, anche non continuativamente;

☐ Non rientrare nella disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 4 del D.M. 5 agosto 2021 e quindi dichiaro di essere in possesso del:

1) attestato di formazione rilasciato dall' ente di formazione: ______________________________per la partecipazione e superamento del corso (nome del corso, luogo e data conseguimento dei crediti): ____

____

aver ottenuto i seguenti c.f.p. per l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo partecipando ai seguenti corsi:

1) (nome, data conseguimento dei crediti, organizzatore, n. di crediti acquisiti)

2)

3)

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'OPBA competente qualsiasi situazione che dovesse invalidare la presente dichiarazione e a permettere il trattamento dei dati all'OPBA che dovrà inserire la presente autocertificazione sul portale VETINFO - Banca Dati Nazionale Sperimentazione Animale del Ministero della salute e inserire i dati nell'apposito form elettronico.

In fede,

Luogo e data Firma

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

VETERINARIO DESIGNATO

Autocertificazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 5 agosto 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 47)

Il sottoscritto ______________________________

nato a ______________ il ______________________

residente in ______________________ prov. ______________________

Via ______________________ c.a.p. ______________________

C.F. ______________________ mail ______________________

Tel.______________________ pec: ______________________

in qualità di veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 26/2014 presso l'OPBA di ______________________________

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA DI

aver conseguito il titolo di ______________________________

presso la Facoltà di ______________________________

dell'Università degli Studi di ______________________________

in data ______________________________

☐ Rientrare nella disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 2 del D.M. 5 agosto 2021 avendo ricoperto il ruolo di veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo, per almeno 30 mesi nell'arco dei 5 anni antecedenti il 23 settembre 2021, anche non continuativamente.

☐ Non rientrare nella disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 2 del D.M. 5 agosto 2021

Se si è selezionato "Non rientrare" scegliere una delle seguenti opzioni:

☐ Rientrare nella disciplina di cui all'art. 8, comma 5 del D.M. 5 agosto 2021 in quanto ha svolto il compito di veterinario designato per almeno 6 mesi, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 23 settembre 2021, anche non continuativamente, ed entro il termine di 18 mesi, decorrenti dal 23 settembre 2021, aver effettuato l'iscrizione al seguente corso universitario di terzo ciclo:

Inserire i riferimenti del corso universitario di terzo ciclo (data di iscrizione, tipologia di corso universitario: ____

____

☐ Non rientrare nella disciplina di cui all'art. 8, comma 5 e quindi dichiaro di essere in possesso del:

1) seguente titolo di studio universitario di terzo ciclo: ____________________

presso la Facoltà di:____

dell'Università degli studi di: ____

rilasciato da:____

conseguito in data: ____

2) attestato di formazione rilasciato dall' ente di formazione: ____________________________________per la partecipazione e superamento del corso (nome del corso, luogo e data conseguimento dei crediti):

____

____

aver ottenuto i seguenti c.f.p. per l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo partecipando ai seguenti corsi:

1) (nome, data conseguimento dei crediti, organizzatore, n. di crediti acquisiti)

2)

3)

Aver assolto l'obbligo professionale continuo per un numero di crediti pari a: ____________

Riconosciuti in data __________dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'OPBA competente qualsiasi situazione che dovesse invalidare la presente dichiarazione e a permettere il trattamento dei dati all'OPBA che dovrà inserire la presente autocertificazione sul portale VETINFO - Banca Dati Nazionale Sperimentazione Animale del Ministero della salute e inserire i dati nell'apposito form elettronico.

In fede,

Luogo e data   Firma

L'Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.

22A02227

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 marzo 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Produttiva Agricola - Soc. coop. a r.l.», in Manduria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto direttoriale del 13 maggio 1998, con il quale la società cooperativa «La Produttiva Agricola – soc. coop. a r.l.» con sede in Manduria (TA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mario D'Alconzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Mario D'Alconzo ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 14 ottobre 1999, con il quale il dott. Giuseppe Sciutto è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Mario D'Alconzo;

Vista la nota del 1° marzo 2022 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luca Gioiello, nato a Putignano (BA) il 12 gennaio 1976 (codice fiscale GLLLCU76A12H096Y) e domiciliato in Martina Franca (TA) - via Michele Santoro n. 1 - è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Produttiva Agricola soc. coop. a r.l.» con sede in Manduria (TA) (codice fiscale 01029840731) sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 13 maggio 1998 in sostituzione del dott. Giuseppe Sciutto, deceduto.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 marzo 2022

Il direttore generale: VITALE

22A02217

DECRETO 31 marzo 2022.

Chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, riguardanti i comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Provincia di Massa Carrara riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa, i comuni dell'area di crisi complessa di Livorno, di Venezia e delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, il comma 8-*bis* concernente gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi del citato comma 8-*bis* dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del predetto decreto ministeriale 9 giugno 2015, finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, delle modalità, forme e termini di presentazione delle domande nonché delle caratteristiche del contratto di finanziamento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Visto il decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con il quale sono stati dettati i criteri per l'individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2015 con il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, il polo produttivo ricompreso nell'area dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo è stato riconosciuto quale area di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 1° ottobre 2015, con il quale è stato istituito il Gruppo di coordinamento e controllo per la definizione e l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 20 ottobre 2016 tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppo economico, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Comune di Rosignano Marittimo, Autorità portuale di Livorno, Rete ferroviaria italiana, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, che ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo»;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 4 novembre 2016, n. 107080 recante «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.»;

Considerato che, ad esito della procedura a bando di cui alla citata circolare 4 novembre 2016, n. 107080 non è stata impegnata alcuna risorsa, il predetto Gruppo di coordinamento e controllo dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo ha previsto l'apertura di una procedura a sportello dedicata a detta area a valere sulle medesime risorse;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2018, n. 222539, recante «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989» con la quale è stata avviata una procedura a sportello dedicata all'area di crisi industriale complessa in argomento;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 10 novembre 2017 tra Ministero dello sviluppo economico, la Regione Toscana e per presa visione dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, avente ad oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e sue succes-

sive modifiche ed integrazioni, nei comuni della Provincia di Massa-Carrara ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 9 gennaio 2019, n. 6680, recante «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori della Provincia di Massa-Carrara riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016» con la quale è stata avviata una procedura a sportello dedicata alla medesima area di crisi industriale non complessa;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 5 gennaio 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, la Regione Friuli-Venezia Giulia e per presa visione dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, avente ad oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 22 novembre 2018, n. 355104, recante «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali, tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989, nei territori dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa individuate ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016», con la quale è stata avviata una procedura a sportello dedicata alla medesima area di crisi industriale non complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019, recante revisione dei termini e delle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 2019, con il quale è stata disposta la chiusura degli sportelli attivi di Livorno, di Massa Carrara e della Regione Friuli-Venezia Giulia allo scopo di completare il processo di revisione della disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989 avviato con il predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 16 gennaio 2020, n. 10088, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2020, recante i nuovi criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 15 maggio 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 6 giugno 2020, con il quale è stata disposta, a partire dalle ore 12,00 del 1° giugno 2020, la riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d'investimento localizzati nelle predette aree di crisi industriale di Livorno, di Massa Carrara e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, sottoscritto in data 19 marzo 2010, nonché gli atti integrativi sottoscritti rispettivamente il 18 ottobre 2012, il 18 marzo 2015, il 7 settembre 2017, il 24 ottobre 2018 e 9 ottobre 2020, per l'attuazione degli interventi agevolativi ai sensi della legge n. 181 del 1989 nelle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 26 novembre 2020, n. 3811, recante «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nei territori dei comuni ricadenti nell'area coinvolta dalla crisi del gruppo Antonio Merloni tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989», con la quale è stata avviata una procedura a sportello dedicata alla medesima area di crisi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 marzo 2017 con il quale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il territorio del Comune di Venezia è stato riconosciuto quale «area di crisi industriale complessa»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, con il quale, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, è stato costituito il Gruppo di coordinamento e controllo per la definizione e l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale del territorio del Comune di Venezia;

Visto l'Accordo di programma sottoscritto in data 23 ottobre 2018 tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione del Veneto, Comune di Venezia, Città metropolitana di Venezia, Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, per l'attuazione del «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Venezia»;

Considerato che, in esito alla conclusione delle istruttorie effettuate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia nell'ambito della procedura di selezione di cui alla circolare direttoriale 9 gennaio 2019, n. 6686, recante «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Venezia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989», si è rilevata una disponibilità residua di risorse finanziarie da destinare alla dotazione di un nuovo avviso;

Vista la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 dicembre 2020, n. 4139, recante «Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Venezia tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989», con la quale è stata avviata una procedura a sportello dedicata alla medesima area di crisi industriale complessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante l'adozione della revisione della disciplina in materia di attuazione degli interventi di cui alla legge n. 181 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;

Considerato, in particolare, che l'art. 18 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, prevede che «le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle domande di agevolazione presentate a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

Considerato che il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 reca sostanziali modificazioni della normativa di cui al già menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019;

Tenuto conto che lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 prevede l'emanazione di una circolare, in corso di predisposizione, allo scopo di fornire specifiche indicazioni relativamente ai criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181 del 1989;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla chiusura delle procedure a sportello attualmente in corso prevedendone la riapertura a seguito del completamento del processo di revisione della disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989, mediante la pubblicazione della citata circolare ministeriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», adottato ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Visto il decreto 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 2022, recante «Individuazione degli incarichi dirigenziali non generali del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 e registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

Decreta:

Articolo unico

1. In ragione della prossima entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, è disposta, a partire dalle ore 12,00 della data del presente decreto, la chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla legge n. 181/1989 riguardanti programmi d'investimento localizzati nei seguenti territori:

a) comuni dell'area di crisi industriale complessa del polo produttivo ricompreso nel territorio dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo di cui alla circolare direttoriale del 5 giugno 2018, n. 222539;

b) comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa di cui alla circolare direttoriale del 22 novembre 2018, n. 355104;

c) comuni dell'area di crisi industriale non complessa della Provincia di Massa-Carrara di cui alla circolare direttoriale del 9 gennaio 2019, n. 6680;

d) comuni delle aree coinvolte dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni di cui alla circolare direttoriale del 26 novembre 2020, n. 3811;

e) area di crisi industriale complessa di Venezia di cui alla circolare direttoriale del 14 dicembre 2020, n. 4139.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nei siti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it).

Roma, 31 marzo 2022

Il direttore generale: BRONZINO

22A02278

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 marzo 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Nuwiq», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 36/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9, 10 e 11 marzo 2022;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NUWIQ

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5

della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C(nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C(nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

NUWIQ;

codice ATC - principio attivo: B02BD02 Simoctocog alfa;

titolare: OCTAPHARMA AB;

codice procedura: EMEA/H/C/002813/X/0042;

GUUE: 28 febbraio 2022.

Indicazioni terapeutiche.

Trattamento e profilassi degli eventi emorragici in pazienti con emofilia A (*deficit* congenito del fattore VIII).

«Nuwiq» può essere usato in tutte le fasce d'età.

Modo di somministrazione.

Il trattamento deve avvenire sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento dell'emofilia.

Monitoraggio del trattamento.

Durante il ciclo di trattamento, si consiglia di eseguire un'idonea determina dei livelli del fattore VIII, il cui scopo è di fungere da orientamento per la dose da somministrare e la frequenza delle infusioni ripetute. La risposta al fattore VIII dei singoli pazienti può variare, dimostrando emivite e recuperi diversi. È possibile che sia necessario aggiustare la dose basata sul peso corporeo in pazienti sottopeso o sovrappeso. In particolare, in caso di interventi chirurgici maggiori, è indispensabile effettuare un accurato monitoraggio della terapia sostitutiva mediante analisi della coagulazione (attività plasmatica del fattore VIII).

Quando viene utilizzato un saggio di coagulazione monofase in vitro basato sul tempo di tromboplastina (aPTT) per determinare l'attività del fattore VIII nei campioni ematici dei pazienti, i risultati dell'attività plasmatica del fattore VIII possono essere influenzati in modo significativo dal tipo del reagente aPTT e dallo standard di riferimento utilizzati nel saggio. Inoltre possono esserci discrepanze significative tra i risultati ottenuti con il saggio di coagulazione monofase basato su aPTT e il saggio cromogenico secondo Ph. Eur. Questo è importante, in particolare quando si cambia laboratorio e/o i reagenti utilizzati nel saggio.

«Nuwiq» è per uso endovenoso.

Si raccomanda di non somministrare più di 4 ml al minuto.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/936/008 A.I.C.: 043534080/E In base 32: 01JKS0 - 1500 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 1500 UI solvente: 2,5 ml - 1 flaconcino (polvere) + 1 siringa preriempita (solvente) + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo (RRL).

22A02230

DETERMINA 25 marzo 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ozempic», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 37/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1º gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 9, 10 e 11 marzo 2022;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

OZEMPIC,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

OZEMPIC

Codice ATC - Principio attivo: A10BJ06 semaglutide

Titolare: Novo Nordisk A/S

Cod. procedura: EMEA/H/C/004174/X/0021

GUUE: 28 febbraio 2022

—

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Ozempic» è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico:

come monoterapia quando l'uso di metformina è considerato inappropriato a causa di intolleranza o controindicazioni;

in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete.

Per i risultati degli studi rispetto alle associazioni, agli effetti sul controllo glicemico e sugli eventi cardiovascolari e alle popolazioni studiate, vedere i paragrafi 4.4, 4.5 e 5.1.

Modo di somministrazione

Uso sottocutaneo.

«Ozempic» si inietta per via sottocutanea nell'addome, nella coscia o nella parte superiore del braccio. Il sito dell'iniezione può essere variato senza necessità di correzione della dose. «Ozempic» non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare.

«Ozempic» si somministra una volta alla settimana a qualsiasi ora del giorno, indipendentemente dai pasti.

Per ulteriori informazioni sulla somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/17/1251/010 - A.I.C.: 046128070 /E in base 32: 1CZQY6 - 2 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (2,68 mg /ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi;

EU/1/17/1251/011 - A.I.C.: 046128082 /E in base 32: 1CZQYL - 2 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita 3 ml (2,68 mg /ml) - 3 penne preriempite + 12 aghi.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per l'invio degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui l'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali europei.

Il titolare dell'autorizzazione all'immisione in commercio deve presentare il primo rapporto periodico di aggiornamento per la sicurezza per questo medicinale entro sei mesi dalla seguente autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel Modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

22A02231

DETERMINA 25 marzo 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Telmisartan Teva Pharma», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 38/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un co-

dice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di Agenzia italiana del farmaco in data 9, 10 e 11 marzo 2022;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TELMISARTAN TEVA PHARMA

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'Agenzia italiana del farmaco - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'Agenzia italiana del farmaco ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

TELMISARTAN TEVA PHARMA.

Codice ATC - principio attivo: C09CA07 Telmisartan.

Titolare: Teva B.V.

Cod. procedura EMEA/H/C/002511/IAIN/0024.

GUUE 28 febbraio 2022.

Indicazioni terapeutiche.

Ipertensione: trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti.

Prevenzione cardiovascolare:

riduzione della morbilità cardiovascolare in adulti con:

malattia cardiovascolare aterotrombotica manifesta (storia di coronaropatia, ictus o malattia arteriosa periferica) o

diabete mellito di tipo 2 con danno documentato degli organi bersaglio.

Modo di somministrazione.

Le compresse di «Telmisartan» sono per somministrazione orale, singola giornaliera e devono essere assunte con del liquido, con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/11/719/066 A.I.C. n. 042272664 /E in base 32: 18B1WS - 20 mg - compresse - uso orale - blister (alu/alu) - 30 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): non pertinente.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

22A02232

DETERMINA 1° aprile 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Noxafil», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 35/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)» in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2022 al 31 gennaio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 9, 10 e 11 marzo 2022;

Determina:

La nuova confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NOXAFIL,

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

NOXAFIL

Codice ATC - Principio attivo: J02AC04 Posaconazolo.

Titolare: Merck Sharp & Dohme B.V.

Cod. Procedura EMEA/H/C/000610/X/0063/G.

GUUE 28 febbraio 2022.

Indicazioni terapeutiche.

«Noxafil» polvere gastroresistente e solvente per sospensione orale è indicato per l'uso nel trattamento delle seguenti infezioni fungine nei pazienti pediatrici da due anni di età (vedere paragrafi 4.2 e 5.1):

aspergillosi invasiva nei pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o ad itraconazolo o nei pazienti intolleranti a questi medicinali;

fusariosi nei pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B o nei pazienti intolleranti ad amfotericina B;

cromoblastomicosi e micetoma nei pazienti con malattia refrattaria a itraconazolo o nei pazienti intolleranti ad itraconazolo;

coccidioidomicosi nei pazienti con malattia refrattaria ad amfotericina B, itraconazolo o fluconazolo o nei pazienti intolleranti a questi medicinali.

La refrattarietà è definita come progressione dell'infezione o assenza di miglioramento dopo un trattamento minimo di sette giorni con precedenti dosi terapeutiche di una terapia antifungina efficace.

«Noxafil» polvere gatroresistente e solvente per sospensione orale è indicato nella profilassi delle infezioni fungine invasive nei seguenti pazienti pediatrici da due anni di età:

pazienti in chemioterapia per induzione della remissione di leucemia mieloblastica acuta (AML) o sindromi mielodisplastiche (MDS) per le quali si prevede una neutropenia prolungata e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive;

soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) in terapia immunosoppressiva ad alto dosaggio per malattia del trapianto contro l'ospite e che sono ad alto rischio di sviluppare infezioni fungine invasive.

Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Noxafil» concentrato per soluzione per infusione e compresse gastroresistenti per l'uso nel trattamento primario dell'aspergillosi invasiva.

Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto di «Noxafil» sospensione orale per l'uso nella candidiasi orofaringea.

Modo di somministrazione.

Non intercambiabilità tra «Noxafil» polvere gastroresistente e solvente per sospensione orale e «Noxafil» sospensione orale.

«Noxafil» polvere gatroresistente e solvente per sospensione orale è indicato solo per la popolazione pediatrica (di età < 18 anni). Per i pazienti adulti di età ≥ 18 anni è disponibile un'altra formulazione («Noxafil» sospensione orale).

La polvere gastroresistente e solvente per sospensione orale non deve essere usata in modo intercambiabile con la sospensione orale a causa delle differenze nel dosaggio di ciascuna formulazione. Pertanto, seguire le specifiche raccomandazioni sulla dose per ogni formulazione.

Il trattamento deve essere iniziato da un medico esperto nel trattamento delle infezioni fungine o nella terapia di supporto nei pazienti ad alto rischio per i quali è indicata la profilassi con posaconazolo.

Per uso orale.

La dose deve essere somministrata per via orale entro trenta minuti dalla miscelazione.

«Noxafil» polvere gastroresistente e solvente per sospensione orale deve essere somministrato con le siringhe con punta dentellata fornite.

Per i dettagli sulla preparazione e somministrazione della polvere gastroresistente e solvente per sospensione orale, vedere paragrafo 6.6 e le istruzioni per l'uso.

«Noxafil» polvere gastroresistente e solvente per sospensione orale può essere assunto con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/05/320/005 A.I.C. n. 037059058/E In base 32: 13BYHL - 300 mg - polvere gastroresistente e solvente per sospensione orale - uso orale - polvere: bustina (PET/alu/LLDPE); solvente: flacone (HDPE) polvere: 300 mg solvente: 9 ml - confezione 1: 8 bustine + 2 siringhe da 3 ml + 2 siringhe da 10 ml + 2 contenitori per la miscelazione + 1 flacone di solvente + 1 adattatore per flacone; confezione 2: 6 siringhe da 3 ml + 6 siringhe da 10 ml.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, ematologo (RNRL).

22A02229

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Traotim»

Estratto determina n. 235/2022 del 24 marzo 2022

Medicinale: «TRAOTIM»

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a.

Confezioni:

«0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» - flacone in ldpe da 3 ml

A.I.C. n. 045926021 (in base 10)

«0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 30 contenitori in ldpe da 0,4 ml.

A.I.C. n. 045926019 (in base 10)

Composizione

Principio attivo

bimatoprost e timololo maleato

Officine di produzione

Rilascio dei lotti

Genetic S.p.a. - Contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA)

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti adulti con glaucoma ad angolo aperto o con ipertensione oculare, che non rispondono adeguatamente ai beta-bloccanti o agli analoghi delle prostaglandine per uso topico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» - flacone in ldpe da 3 ml

A.I.C. n. 045926021 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 7,21

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 13,52

«0,3 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» - 30 contenitori in ldpe da 0,4 ml.

A.I.C. n. 045926019 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 10,87

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 20,39

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Traotim» (bimatoprost e timololo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Traotim» (bimatoprost e timololo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02166

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dogetic»

Estratto determina n. 241/2022 del 24 marzo 2022

Medicinale: «DOGETIC»

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

«600 microgrammi compresse sublinguali» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pa/al/pvc

A.I.C. n. 048270110 (in base 10)

«800 microgrammi compresse sublinguali» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pa/al/pvc

A.I.C. n. 048270134 (in base 10)

Forma farmaceutica: compresse sublinguali

Composizione

Principio attivo: fentanil

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Dogetic» (fentanil) è classificato come segue ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«600 microgrammi compresse sublinguali» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pa/al/pvc

A.I.C. n. 048270110 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 31,46

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 59,00

«800 microgrammi compresse sublinguali» 10x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in pa/al/pvc

A.I.C. n. 048270134 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa)

euro 31,46

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

euro 59,00

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Dogetic» (fentanil) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita Sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dogetic» (fentanil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02167

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomid Aristo»

Estratto determina n. 254/2022 del 24 marzo 2022

Medicinale: LENALIDOMID ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GMBH.

Confezioni:

«2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481016 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481028 (in base 10);

«7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481030 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481042 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481055 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481067 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481079 (in base 10);

«2,5 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481081 (in base 10);

«5 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481093 (in base 10);

«7,5 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481105 (in base 10);

«10 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481117 (in base 10);

«15 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pctfe/Al - AIC n. 048481129 (in base 10);

«20 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481131 (in base 10);

«25 mg capsule rigide» 21×1 capsule in blister divisibile per dose unitaria in Pvc/Pctfe/Al – A.I.C. n. 048481143 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: lenalidomide.

Officine di produzione:

Rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd. - KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Sraße 8-10 - 13435 Berlino - Germania.

Indicazioni terapeutiche

Mieloma multiplo

«Lenalidomid Aristo» come monoterapia è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali.

«Lenalidomid Aristo» in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

«Lenalidomid Aristo» in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.

Linfoma follicolare

«Lenalidomid Aristo» in associazione con rituximab (anticorpo anti-CD20) è indicato per il trattamento dei pazienti adulti con linfoma follicolare (Grado 1-3a) precedentemente trattato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lenalidomid Aristo» (lenalidomide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo ed internista (RNRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02168

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 2021-15 dicembre 2021, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (tabella n. 2).

I testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 dicembre 2021 non soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati on-line del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «Atrio» (http://itra.esteri.it/). L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a Legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, i cui testi sono già stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi) e sono altresì consultabili nella banca dati «Atrio».

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 SETTEMBRE 2021 AL 15 DICEMBRE 2021, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

OGGETTO	IN VIGORE
ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI SCAMBIO IN CONSIDERAZIONE DELL'INTRODUZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA, FATTO A ROMA IL 26 MAGGIO 2021	01/10/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GIBUTI SUL TRATTAMENTO DEL SERVIZIO DEL DEBITO, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 23 NOEMBRE 2021	23/11/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA RELATIVO ALL'INIZIATIVA "AGROCADENAS - ALLEANZE PUBBLICO-PRIVATE PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PACE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DEI SERVIZI PRIORITARI PER IL SETTORE AGRICOLO COLOMBIANO" (AID 11753), FATTO A BOGOTÁ IL 22 GIUGNO 2021	04/10/2021

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (UNIDROIT) RIGUARDANTE URGENTI RISTRUTTURAZIONI DELLA SEDE, FATTO A ROMA IL 4 OTTOBRE 2021	04/10/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E FEDERALE D'ETIOPIA SUL TRATTAMENTO DEL SERVIZIO DEL DEBITO (INIZIATIVA DSSI), FATTO AD ADDIS ABEBA IL 13 OTTOBRE 2021	13/10/2021
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "STRATEGIA GOVERNATIVA PER LA PREVENZIONE DELLA MIGRAZIONE IRREGOLARE MEDIANTE LA CREAZIONE DI OPPORTUNITA' DI SVILUPPO TERRITORIALE DELLE PERSONE", FATTO A SAN SALVADOR IL 18 OTTOBRE 2021	18/10/2021
ACCORDO TECNICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR RELATIVO ALL'INIZIATIVA "RAFFORZAMENTO DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CULTURALI ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE INCLUSIVO", FATTO A SAN SALVADOR IL 18 OTTOBRE 2021	18/10/2021

ACCORDO TECNICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "AUMENTO DEL VALORE AGGIUNTO E VALORIZZAZIONE DEL CAFFE' IN EL SALVADOR", FATTO A SAN SALVADOR IL 18 OTTOBRE 2021	18/10/2021
ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEL SERVIZIO DEL DEBITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ANGOLA IN ATTUAZIONE DELL'ESTENSIONE FINALE DELL'INIZIATIVA DSSI, FATTO A LUANDA IL 16 NOVEMBRE 2021	16/11/2021
ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO PER L'EMENDAMENTO DELL'ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLA CONVERSIONE DEL DEBITO DEL MAROCCO NEI CONFRONTI DELL'ITALIA IN INVESTIMENTI PUBBLICI DEL 9 APRILE 2013, FATTO A RABAT IL 28 OTTOBRE E IL 9 NOVEMBRE 2021	09/11/2021
ACCORDO TRAMITE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA PER L'EMENDAMENTO DEL PROTOCOLLO D'ACCORDO SUL "PROGRAMMA DI SOSTEGNO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA", FATTO A DAKAR IL 17 GENNAIO 2017, FATTO A CONAKRY IL 23 FEBBRAIO E IL 10 GIUNO 2021 (AID 11007)	07/12/2021

ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL LIBANO PER LA PROROGA NON ONEROSA DELL'ACCORDO RELATIVO AL PROGRAMMA "RECOVERY, RECONTRUCTION AND REFORM (RRR 2007) (AID 8743), FATTO A BEIRUT IL 19 NOVEMBRE 2007, FATTO A BEIRUT IL 3/12/2021 E L'8/12/2021	08/12/2021

TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 SETTEMBRE 2021 AL 15 DICEMBRE 2021, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	**DATA ENTRATA IN VIGORE**
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 10 APRILE 2019 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	*10/08/2021 Comunicato in G.U. n. 299 del 17/12/2021*
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013 [ad integrazione delle tabelle del periodo di riferimento]	*23/07/2021 Comunicato in G.U. n. 305 del 24/12/2021*
PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997	01/10/2021 Comunicato in G.U. n. 244 del 12/10/2021
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER ELIMINARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E ELUSIONI FISCALI, FATTA A ROMA IL 26 GENNAIO 2018.	07/10/2021 Comunicato in G.U. n.276 del 19/11/2021
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTA A ULAN BATOR L'11 SETTEMBRE 2003	15/12/2021 Comunicato in G.U. n. 23 del 09/01/2022
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ELLENICA SULLA DELIMITAZIONE DELLE RISPETTIVE ZONE MARITTIME, FATTO AD ATENE IL 9 GIUGNO 2020	08/11/2021 Comunicato in G. U. n. 281 del 25/11/2021
SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE COSTITUENTE UN'INTESA ATTUATIVA DELL'ART. 11 DELL'ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO DEL 18.02.1984 CON SPECIFICO RIGUARDO ALL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTA' DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018	16/11/2021 Comunicato in G.U. n. 273 del 16/11/2021

MONGOLIA. CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, FATTA A ULAN BATOR L'11 SETTEMBRE 2003.	15/12/2021 (GU Serie Generale n.23 del 29-01-2022)

22A02204

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 gennaio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003159/AVV-L-179 del 29 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 44, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 25 gennaio 2022, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2022, ai sensi degli articoli 17, 21, 24, 47, 60 e 61, del Regolamento unico della previdenza forense.

22A02218

Approvazione delle delibere adottate dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 29-30 aprile 2021.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 marzo 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le delibere adottate dal comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 29-30 aprile 2021, concernenti modifiche all'art. 10, comma 1 e all'art. 11, comma 2, dello statuto, di cui al testo estratto dalle pagine del libro verbali del comitato nazionale dei delegati, come attestato dal notaio dott.ssa Luciana Fiumara, iscritta nel Collegio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, in data 5 luglio 2021 (rep. n. 29663 e rep. n. 29664).

22A02219

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pubblicazione della comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Irpinia».

Si rende noto che nella G.U.U.E. n. 2022/C123/10 del 18 marzo 2022 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria» che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Irpinia», avvenuta con decreto ministeriale 15 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 24 novembre 2021.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 18 marzo 2022 nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Irpinia» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

22A02203

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 30 marzo 2022, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo a sostegno dell'impresa femminile.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 marzo 2022 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo a sostegno dell'impresa femminile, istituito dalla legge di bilancio 2021 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 14 dicembre 2021.

La procedura individua date distinte per la presentazione delle domande relative agli interventi per l'avvio di nuove imprese e per quelle relative agli interventi per lo sviluppo di imprese costituite da almeno dodici mesi. In entrambi i casi, è prevista una fase preliminare di compilazione della documentazione:

avvio di nuove imprese femminili: compilazione della domanda dalle ore 10,00 del 5 maggio 2022 e presentazione a partire dalle ore 10,00 del 19 maggio 2022;

sviluppo di imprese femminili già costituite: compilazione della domanda dalle ore 10,00 del 24 maggio 2022 e presentazione a partire dalle ore 10,00 del 7 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 30 marzo 2022 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A02277

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-084) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.